

2027/12 NR

4763/12 GIP

☐ copia conforme all'originale

Roma, li 2 MAG. 2012...



[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI ROMA

**Sezione dei Giudici per le indagini preliminari
e per l'udienza preliminare**

IL GIP

dr. Simonetta d'ALESSANDRO

Esaminata la richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale indicato in epigrafe, a carico di:

LUSI LUIGI, n. 25/11/1961, a ROMA, res. Genzano di Roma, v. G. Mazzini n. 8

PETRICONE Giovanna, n. 5/3/1966, in Canada, res. Genzano di Roma, v. le Fratelli Rosselli n. 4

MONTECCHIA Mario, n. 17/10/1948 a Caserta, res. Roma v. Alamanno Morelli n. 18

SEBASTIO Giovanni, n. 1/6/1966 a Taranto, res. Taranto, v. Pitagora n. 67

FERRI Diana, n. 19/2/1961 a San Benedetto del Tronto, res. Roma, v. Luciano Zuccoli n. 47/A, sc. B, int. 6

PIVA Paolo, n. 26/7/1953 a Vicenza, res. Roma, v. Lucio Fauno n. 20, int. 6

INDAGATI

A) *TUTTI: del reato di cui all'art. 416 comma 1 (il LUSI) e comma 2 (gli altri) c.p. perché si associavano tra loro al fine di commettere un numero indeterminato di delitti di appropriazione indebita, riciclaggio, fraudolenta intestazione di valori ed altri illeciti strumentali finalizzati a realizzare una serie indeterminata e sistematica di sottrazione di risorse dai conti della*

[Handwritten signature]

associazione *Democrazia è Libertà - La Margherita*, di cui il **LUSI**, era tesoriere per poi destinare tali risorse ad impieghi privati; in particolare

a.1 il **LUSI**, promotore del sodalizio, effettuava ripetutamente atti di disposizione del patrimonio della *Margherita* grazie ai quali risorse ingenti (oltre 22 milioni di euro) di competenza della predetta associazione politica venivano utilizzate a fine di profitto personale

a.2 il **MONTECCHIA** e il **SEBASTIO**, commercialisti incaricati di gestire la contabilità dell'associazione, garantivano al **LUSI** un'indispensabile attività di supporto che si concretizzava nella sistematica scritturazione infedele e mendace sui libri contabili delle operazioni mediante le quali il **LUSI** realizzava le indebite appropriazioni di risorse associative, nella predisposizione, per conto della *Margherita*, dei rendiconti di cui alla L. 2/1997 con contenuti mendaci, nel supporto alle attività di reimpiego da parte del **LUSI** e della **PETRICONE** delle somme sottratte

a.3 la **FERRI**, il **PIVA** e la **PETRICONE**, moglie del **LUSI**, sulla base di una pianificazione ideata già prima dell'inizio delle sottrazioni, mettevano a disposizione strumenti economici, finanziari e societari al fine di agevolare le operazioni di appropriazione indebita e di favorire il reimpiego delle somme sottratte.

Atti commessi in Roma, dal 2007 al 2011

B) Il **LUSI**: del reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, 646, 61 nn. 7 e 11 c.p. perché, a più riprese, abusando dell'incarico di tesoriere dell'associazione "*Democrazia è Libertà*" (associazione destinataria, tra l'altro, di accreditati da parte di istituzioni parlamentari a titolo di rimborsi elettorali), indebitamente si appropriava

b.1 della complessiva somma di euro 13.579.200,00 che - mediante 96 distinti bonifici effettuati dal c/c 7975 dell'Agenzia *BNL-Senato*, intestato alla predetta associazione - faceva pervenire al c/c *Unicredit* n. 10879585, intestato a *TTT s.r.l.*, società ad esso **LUSI** riconducibile;

b.2 della somma di un milione di euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio-piccolo tratti dal c/c 7975 dell'Agenzia *BNL-Senato*, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario a **MELEGARI Paolo** quale anticipo per l'acquisto di *Villa Elena* di *Ariccia* e successivamente imputati a prezzo parziale dell'acquisto del diritto di usufrutto sul predetto immobile, diritto fittiziamente intestato alla nipote acquisita **Micol D'ANDREA**

b.3 della somma di euro 3.281.000,00 versati a mezzo di numerosi assegni di taglio medio-piccolo tratti dal c/c 7975 dell'Agenzia

BNL-Senato, intestato alla predetta associazione sul c/c 29479410, Unicredit, sportello di v. Ferdinando di Savoia, intestato alla moglie PETRICONE Giovanna

b.4 della somma di oltre un milione di euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio-piccolo tratti dal c/c 7975 dell'Agenzia BNL-Senato, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario a RUGGIERI Roberto quale corrispettivo parziale di lavori effettuati dalla RUGGIERI Mario s.r.l. su immobili di proprietà del LUSI siti in Capistrello (AQ)

b.5 della somma di circa 2,6 milioni di euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio-piccolo tratti dal c/c 7975 dell'Agenzia BNL-Senato, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario a RUGGIERI Roberto quale corrispettivo parziale di lavori effettuati dalla RUGGIERI Mario s.r.l. su immobile di proprietà di Paradiso Immobiliare s.r.l., società riconducibile al LUSI

b.6 della somma di 1.355.000,00 euro euro versata a mezzo di numerosi assegni di taglio medio-piccolo tratti dal c/c 7975 dell'Agenzia BNL-Senato, intestato alla predetta associazione, consegnati, privi dell'intestazione del beneficiario a L'ABBATE Giuseppe quale corrispettivo parziale (e non dichiarato nel contratto di compravendita a fini di evasione fiscale e di frode in danno dell'agenzia immobiliare) con riferimento all'acquisto, da parte di TTT, dell'immobile di v. Monserrato n. 24

Fatti commessi dal LUSI in concorso con MONTECCHIA Mario e SEBASTIO Giovanni, i quali, previo accordo, in qualità di commercialisti della Margherita e, come tali, responsabili della corretta tenuta delle scritture contabili e della redazione del rendiconto, provvedevano alla sistematica scritturazione mendace sui libri contabili al fine di occultare la reale destinazione delle numerosissime transazioni effettuate dal LUSI a fini di indebita appropriazione, assicurando contemporaneamente supporto tecnico e professionale nell'attività di reimpiego delle somme sottratte anche mediante l'utilizzo di società all'uopo costituite (TTT s.r.l.) o acquisite (Paradiso Immobiliare s.r.l.).

Fatti di cui al capo b.1 commessi inoltre in concorso con la FERRI e con il PIVA, che hanno operato in qualità di amministratori della TTT s.r.l. e della Paradiso Immobiliare s.r.l. rispettivamente sino al 14 settembre 2009 (la FERRI) e dopo tale data (il PIVA).

Fatti di cui al capo b.3 commessi inoltre in concorso con PETRICONE Giovanna.

In Roma, nel periodo gennaio 2007-dicembre 2011

OSSERVA

Giova, per dare unitarietà alla cognizione delle ragioni di sostegno delle determinazioni del Giudice, richiamare in primis, nelle sue parti essenziali, la richiesta cautelare, tesa a sollecitare l'adozione del provvedimento di rigore.

Questi, quindi, i fatti e la loro qualificazione giuridica, come ripercorsi dall'organo inquirente, anche con riguardo alle ragioni di cautela da essi palesate.

Ad avviso del Pubblico Ministero le emergenze delle indagini relative alle sottrazioni operate dal LUSI in danno della Margherita sono segnate da un profilo marcatamente evolutivo "in ragione dell'oggetto dell'accertamento, focalizzato su condotte di estrema gravità anche in considerazione della interferenza che si determinava con la delicata sfera della funzione di carattere generale dei partiti politici".

Ciò evidenzia la difficoltà di qualificare con immediatezza i fatti per esser le risorse sottratte, "se pure di origine pressoché esclusivamente pubblica, tuttavia riconducibili ad un soggetto di diritto privato, così che la ricostruzione ancora necessariamente parziale ed incompleta della vicenda non aveva consentito, sino ad ora, di qualificarne il nucleo centrale in termini diversi da quelli di una appropriazione indebita aggravata, sia pure estremamente rilevante per entità scopi e contesto e pur profilandosi indizi in ordine al ricorrere di reati ancillari, talora anche gravi".

La complessità dell'accertamento pare riconducibile all'organo delle indagini ad "un atteggiamento di franco ostruzionismo da parte del principale indagato. Sin dal primo interrogatorio egli si è limitato ad ammettere una parte dei fatti già accertati dall'A.G., con dichiarazioni solo apparentemente confessionarie accompagnate da affermazioni fuorvianti. Atteggiamento, questo, ancora più evidente nel secondo interrogatorio ricco di affermazioni ambigue e reticenti quando non manifestamente mendaci, idonee comunque a offrire elementi di fatto falsi o parziali, finalizzati a mascherare l'effettiva entità delle condotte illecite e, nello stesso tempo, ad alterarne il senso e l'effettiva natura. Il che, unitamente a dichiarazioni e comportamenti tenuti nella scena pubblica si prestava a creare una voluta confusione e ad inquinare il contesto oggetto di indagine".

A fronte dei contegni appena esposti, ed anzi nonostante essi, "il dipanarsi degli accertamenti consente ora una lettura della vicenda più aderente alla realtà dei fatti, in virtù della quale le condotte predatorie del LUSI, inserite in un contesto più ampio, si profilano quali elementi centrali dell'attività pianificata di un nucleo individuato di persone fisiche che ha stabilmente operato come "gruppo di sostegno" del LUSI. Solo grazie alla efficienza garantita dalla cooperazione preordinata di più persone che operavano nei diversi ambiti di un vero e proprio sistema organizzato (conti correnti "dedicati", società create o acquisite "ad hoc", sistematica attività di creazione di false apparenze contabili) un così

imponente fenomeno predatorio non solo ha potuto prodursi ma ha potuto perpetuarsi per quasi cinque anni con manifestazioni articolate e variamente caratterizzate.

In sintesi, le acquisizioni compiute e le valutazioni operate DOPO IL SECONDO INTERROGATORIO 27.3.2012 DEL LUSI (FASCICOLO) hanno consentito "una qualificazione dei fatti più aderente alla loro effettiva natura, con la conseguente adozione di quelle cautele che sino ad ora non erano previste per i delitti in ordine ai quali la prova era stabilmente ed adeguatamente acquisita."

Alla luce delle premesse appena operate, il Pubblico Ministero dà conto – in ventuno punti – delle ragioni che impongono la diversificata restrizione della libertà personale.

1. Il sen. **Luigi LUSI** è stato per lungo tempo **tesoriere** dell'associazione "Democrazia è Libertà – La Margherita", destinataria, tra l'altro, di accrediti da parte di istituzioni parlamentari a titolo di rimborsi elettorali. Gli accrediti a titolo di rimborso ammontano a molti milioni di euro nell'arco del quinquennio 2007/2011. Come è noto i soggetti giuridici destinatari di rimborso elettorale, sono tenuti, a mente della L. 2/1997, ad effettuare un rendiconto a cadenza annuale seguendo le particolari modalità previste dalla citata legge per riportare poste attive e passive. Il rendiconto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. **Di fatto l'intera gestione economica di "Democrazia e Libertà" era sotto la diretta competenza e responsabilità del sen. LUSI, limitandosi il controllo del comitato di tesoreria dell'associazione ad un mero ruolo di autorizzazione delle spese superiori a 150.000 euro ed essendo circoscritta ad aspetti in ultima analisi formali la funzione di verifica dei revisori dei conti.**

2. Il polmone economico della gestione di "Democrazia è Libertà – La Margherita" è rappresentato da un conto corrente bancario, identificato dal n. 7975 dell'Agenzia del Senato della B.N.L. S.p.A. **Sino alle sue dimissioni dalla carica di Tesoriere, il sen. LUSI era l'unica persona fisica delegata in via generale ad operare su tale conto, unitamente al Presidente della Margherita, che tuttavia non risulta aver mai effettuato operazioni. E' in tale conto corrente che sono confluiti, nel quinquennio 2007/2011 rimborsi elettorali per almeno € 79.663.669,01.** Da tale conto era poi ordinariamente attinta la provvista destinata a sostenere l'attività e le iniziative di carattere politico ed editoriale che "Democrazia è Libertà – La Margherita", in ossequio al suo statuto, poneva in essere.

3. Il procedimento ha ad oggetto condotte illecite del sen. LUSI il quale, abusando della sua qualità di tesoriere ed all'insaputa degli organi di direzione dell'associazione, risulta aver effettuato numerose operazioni di carattere predatorio, per effetto delle quali si è potuto appropriare di somme ingentissime distraendole, per l'appunto, dal rapporto bancario testé indicato. Si tratta di importi che, per quanto sinora accertato (ma ancora gli

accertamenti non sono esauriti), **superano abbondantemente i ventidue milioni di euro**, sottratti con modalità diverse ed impiegati tutti a fini di profitto privato.

4. Le prime anomalie sinora riscontrate nelle movimentazioni del conto B.N.L. della Margherita risalgono alla primavera del 2007. Tra il marzo e il maggio di quell'anno numerosi assegni tratti sul conto indicato risultano incassati da RUGGIERI Mauro o da suoi collaboratori o parenti. Sul punto veniva sentito dalla G.d.F. il RUGGIERI Roberto, socio e amministratore delegato della RUGGIERI Mario s.r.l. Questi affermava che nel 2006/2007 l'impresa da lui diretta aveva ristrutturato cinque appartamenti di proprietà del LUSI siti a Capistrello (AQ) e che la ristrutturazione, del valore di almeno **1,2/1,3 milioni di euro**, era stata pagata con due bonifici per circa 150.000 euro e, **per il resto, con assegni di piccolo taglio tratti su un conto B.N.L. e consegnati con beneficiario "in bianco"**. Lo stesso LUSI, nell'interrogatorio del 27 marzo 2012, ammetterà che la ristrutturazione degli immobili di Capistrello fu pagata con assegni tratti dal conto della Margherita.

5. A cavallo tra la tarda primavera e l'estate del 2007 si avviano due ulteriori operazioni predatorie, di carattere più strutturale. Sin dal 2006 era stata costituita, in Canada, la Luigia Ltd, società di diritto canadese di cui sono soci il LUSI e la moglie, Giovanna PETRICONE ed il cui amministratore è Francesco Giuseppe PETRICONE, fratello di Giovanna. A partire dall'11 giugno 2007, ingenti flussi di denaro provenienti dal conto della Margherita alimentano un conto corrente Unicredit (n. 29479410) intestato alla PETRICONE. Si tratta di trasferimenti realizzati a mezzo di assegni intestati alla medesima PETRICONE. E' interessante sottolineare che gli assegni utilizzati per effettuare l'ingente sottrazione di risorse dal conto della Margherita sono emessi quasi sempre "in serie" e compilati con importi studiati in modo tale da agevolare l'elusione dei controlli antiriciclaggio: col mutare delle soglie fissate normativamente per le segnalazioni, mutano infatti via via anche gli importi dei "grappoli" di assegni fatti confluire su questo conto (sul punto è estremamente chiara la segnalazione U.I.F. nr. UF20120000000141679 del 13.02.2012.). Ebbene, nell'arco di un anno (giugno 2007/giugno 2008) sul conto Unicredit della PETRICONE il LUSI trasferisce circa 2 milioni di Euro provenienti dalla Margherita. Nello stesso arco di tempo, gran parte di questi importi (vale a dire circa 1.600.000 euro) viene trasferita, a mezzo di sei distinti bonifici, ad un conto canadese della Luigia Ltd. Il conto Unicredit della PETRICONE **verrà in seguito ulteriormente alimentato, sempre con le medesime modalità. In totale il flusso Margherita/PETRICONE è, a quanto sinora accertato, di € 3.281.000,00.** Le somme non trasferite in Canada saranno utilizzate dalla coppia sia per impieghi specifici (viaggi, etc.) sia per investimenti finanziari (polizze e fondi Allianz Bank): sul punto si rimanda al decreto di sequestro preventivo del 08.03.2012 ed alla successiva convalida del 15.03.2012. **Il tutto è comunque documentato dai flussi finanziari ed ammesso sia dal LUSI che dalla PETRICONE, che hanno anche indicato la destinazione immobiliare dell'investimento canadese.**

6. Nel frattempo, nel luglio 2007, il LUSI promuove la costituzione della TTT s.r.l., società di diritto italiano il cui unico socio è la Luigia Ltd. Amministratore della TTT è, all'epoca della costituzione FERRI Diana, collega di studio del LUSI. A partire dall'autunno 2007 la complessiva somma di 13.579.200,00 viene trasferita dal conto della Margherita al conto corrente 10879585 acceso presso Unicredit S.p.A. ed intestato alla TTT s.r.l. Il trasferimento dell'ingente somma viene realizzato per mezzo di oltre 90 bonifici, tutti mantenuti artatamente sotto la soglia dei 150.000 euro, giustificati da fatture TTT nelle quali si indicavano prestazioni, in realtà inesistenti, a favore della Margherita. Le risorse della TTT s.r.l. sono state utilizzate in sostanza in favore del medesimo LUSI o di suoi familiari. Oltre agli importi versati al fisco, infatti, la provvista del conto intestato a TTT s.r.l. è stata destinata essenzialmente (a) all'acquisto di un immobile del valore di circa 3,5 milioni di Euro a Roma (attico e superattico in v. Monserrato n. 24), attualmente nella disponibilità del LUSI, che da qualche mese corrisponde alla TTT anche somme a titolo di canone di locazione e (b) alla acquisizione delle quote di altra società, la Paradiso Immobiliare s.r.l., nonché a successivi ripetuti finanziamenti a favore di tale ultima società che ha a sua volta acquistato e ristrutturato un'importante villa a Genzano, in v. Mazzini n. 10, ~~000~~ attualmente vive la famiglia del sen. LUSI. Contemporaneamente all'acquisto delle quote della Paradiso Immobiliare, avvenuto il 26 maggio 2008, il (nuovo) socio unico TTT nomina amministratore della società FERRI Diana, che, circa un anno dopo, in data 14 settembre 2009, verrà sostituita dal PIVA sia nell'amministrazione della TTT che in quella della Paradiso Immobiliare. Tali fatti sono peraltro già noti anche all'ufficio in indirizzo, poiché alla base dei sequestri preventivi già disposti, provvedimenti alle cui parti motive si fa espresso rinvio.

7. Con riferimento alle operazioni di carattere immobiliare realizzate dalla TTT in proprio (v. Monserrato) ovvero a mezzo della controllata Paradiso Immobiliare (Genzano) sono tuttavia emerse ulteriori circostanze. Il già citato RUGGIERI Roberto, nel verbale di dichiarazioni del 6 marzo 2012, afferma di aver ricevuto dal LUSI, sempre a mezzo di assegni "liberi" del conto B.N.L. della Margherita, circa 2.700.000 euro per lavori effettuati sui due immobili. Somme queste non contabilizzate ("in nero") che si aggiungono ai compensi fatturati dalla RUGGIERI Mario s.r.l. a Paradiso Immobiliare per circa 1,2 milioni di euro. Quanto all'acquisto dell'immobile di v. Monserrato, da una nota U.I.F. avente prot. UF 201100000000191978 del 15.11.2011 risulta che il cedente Giuseppe L'ABBATE ebbe a ricevere la somma di 1.355.000,00 euro in assegni liberi della Margherita. Sentito a verbale il L'ABBATE ha confermato la circostanza precisando che tale somma, proveniente dalla Margherita, non rappresentava altro che un sovrapprezzo "in nero" concordato con il LUSI per l'acquisto dell'immobile ed ovviamente non dichiarato onde realizzare un risparmio fiscale ed un parimenti illecito risparmio sulle provvigioni dovute all'agenzia. Il che porta sostanza il corrispettivo versato per l'acquisto dell'immobile di v.

Monserrato 24 al complessivo ammontare di circa 3,6 milioni di euro, così distinto: versamenti iniziali da parte della TTT S.r.L. per euro 557.851 (n. 3 assegni circolari e n. 1 assegno bancario tratti su un c.c. acceso presso UNICREDIT S.p.a. intestato alla stessa TTT S.r.L.); accollo di un mutuo residuo di euro 1.642.148,62 concesso da INTESA SAN PAOLO S.p.a. da parte della TTT S.r.L.; consegna al precedente proprietario (l'ABBATE Giuseppe) di assegni tratti sul più volte citato conto n. 7975 dell'Agenzia del Senato della B.N.L. S.p.A. per un ammontare totale di 1,355 milioni di euro.

8. Negli ultimi mesi del 2007, inoltre, un milione di euro della Margherita erano stati versati, sempre in assegni liberi, a Paolo Melegari. In ordine a tale vicenda si è ampiamente riferito in sede di richiesta di convalida di sequestro preventivo inoltrata in data 9 marzo 2012, provvedimento già più sopra richiamato. In questa sede basti rammentare che si tratta di una provvista utilizzata dal LUSI per corrispondere al Melegari parte del corrispettivo del progettato acquisto di una importante villa di Ariccia e che poi, d'intesa tra le parti, venne destinata al pagamento parziale del diritto di usufrutto della medesima villa, usufrutto fittiziamente intestato, per conto del LUSI, alla nipote acquisita Micol D'ANDREA.

9. Le risorse illecitamente sottratte alla Margherita con le operazioni sinora evidenziate ai punti 5, 6, 7 e 8 ammontano ad oltre 22 milioni di euro. Vanno aggiunte altre voci, in corso di approfondimento e sulle quali non ci si sofferma, in questa sede, nel dettaglio: 600.000 euro concessi in prestito ad alcuni conoscenti (Meloni Giovanna, Canulli Roberto e Urbano Bambina) che si sono impegnati alla restituzione alla PETRICONE, 320.000 euro per l'operazione di acquisto dei box poi non portata a termine di cui riferisce il RUGGIERI (operazione nell'ambito della quale sono evidenti una serie di illeciti fiscali con rilievo anche penale), oltre 30.000 euro per il pagamento di prestazioni professionali da parte del noto chef Antonello Colonna in occasione del matrimonio LUSI/PETRICONE e così via. E vanno verosimilmente aggiunte le somme riferibili agli abusi nei rimborsi spese evidenziati dalle memorie della persona offesa del 9 marzo 2012. Insomma, un'attività di vero e proprio saccheggio a fini privati delle casse del partito. Sulla base della ricostruzione - ancora parziale - della destinazione "lecita" delle somme e di un esame "ragionato" degli estratti conto, resta ancora da chiarire la destinazione di alcuni milioni di euro, dei quali almeno 3/4 milioni usciti mediante assegni "liberi e a cifra tonda" (vale a dire assegni compilati con le stesse modalità che si sono riscontrate nelle operazioni illecite effettuate dal LUSI sinora illustrate) e oltre un milione in contanti.

10. Ricostruito nelle sue linee generali il quadro delle sottrazioni sinora accertate, occorre procedere a qualche approfondimento analitico che consentirà di cogliere con maggior precisione i caratteri effettivi dell'attività delittuosa del LUSI. Che non si presta ad esser ricostruita esclusivamente nei termini di attività predatoria di un singolo soggetto dapprima tentato

dalla situazione e poi vittima di una spinta quasi compulsiva all'arricchimento personale: l'attività di indagine ha portato infatti a sviluppi ed approfondimenti in virtù dei quali l'intera operazione condotta dal LUSI si è andata via via connotando in modo significativamente più articolato e complesso. Per comprendere la natura effettiva del fenomeno delittuoso che si va evidenziando è necessario soffermare, in particolare, l'attenzione su due distinti aspetti: le finalità ultime delle attività predatorie e le modalità esecutive delle stesse.

11. Per effettuare operazioni distrattive più sopra tratteggiate si è infatti rivelata preziosa la predisposizione di una situazione idonea a ricevere le risorse drenate dalla Margherita e a reinvestire o reimpiegare tali risorse. A tale scopo sono state predisposte due società e di una terza (Paradiso Immobiliare s.r.l.) è stato acquisito il controllo totalitario; sono stati destinati all'attività illecita vari conti correnti sostanzialmente "dedicati"; sono state emesse fatture per operazioni inesistenti. Soprattutto è stata sistematicamente alterata la contabilità della Margherita, sono stati ingannati i revisori dei conti e sono stati redatti rendiconti sulle spese del partito (previsti dalla L. 2 del 1997, art. 8 e Modello all'Allegato A della stessa legge, così come richiamati dall'art. 1 comma 8 della L. 157/1999) radicalmente infedeli e mendaci.

12. Gli ultimi aspetti sono forse i più rilevanti. Sin dai primi approfondimenti di indagine era emerso che le operazioni di sottrazione erano state rese possibili da una costante attività di falsificazione delle scritturazioni contabili. Ne indicavano alcune caratteristiche i revisori dei conti nella loro relazione depositata a questo ufficio in data 3 febbraio 2012; altri aspetti emergevano dalle dichiarazioni della Di Silvio del 6 marzo 2012 e dall'esame di alcune scritturazioni sul libro giornale. L'esame più analitico del libro giornale della Margherita consentiva poi di verificare che ripetutamente le operazioni delittuose del LUSI erano mascherate sotto scritturazioni contabili mendaci. A mero titolo di esempio possiamo considerare (a) i primi assegni dati al RUGGIERI per la ristrutturazione degli immobili di Capistrello e (b) il primo bonifico effettuato a favore di TTT. Quanto al punto sub (a) si prendano in esame gli assegni 2129671557 e 2129671573 emessi in data 15 marzo 2007 dal conto della Margherita ed incassati da RUGGIERI Mauro in pagamento parziale (ed "in nero") della ristrutturazione (v. comunicazione pagamento parziale (ed "in nero") della ristrutturazione (v. comunicazione U.I.F. prot. UF201200000000148094 del 20.02.2012). Nella contabilità (libro giornale) le uscite corrispondenti ai due assegni sono riportate rispettivamente alle registrazioni n. 1357/2007 e 1302/2007 con le causali "Trasferta personale dipendente e collaboratori" e, ovviamente, prive di ogni documentazione sottostante. Con riferimento al bonifico sub (b), disposto in data 2 agosto 2007, gli spunti sono forse ancora più interessanti. La registrazione 4063/2007 fa riferimento alla fattura n. 1 della TTT s.r.l., la cui causale è indicata in libro giornale sotto la formula: "per addestramento e formazione per strutture complesse". Il pagamento è poi inserito alla voce "Spese di

pubblicità e di propaganda", il che, come vedremo, è circostanza ulteriormente rilevante.

13. In sostanza: con riferimento alle operazioni illecite le movimentazioni del conto corrente B.N.L. risultano costantemente associate, nella contabilità della Margherita, a scritturazioni mendaci e, quanto alla documentazione sottostante, alla sua totale assenza (per gli assegni) ovvero alla sua inappropriata registrazione (per i bonifici). Il che non può che chiamare in causa coloro che avevano la responsabilità di curare la contabilità della Margherita. Si tratta di una conclusione obbligata, corroborata, peraltro, dalla convergenza sostanziale, sul punto, del contenuto delle dichiarazioni rese sia dal prof. Troina, sia dal Di Maio, sia infine dalla Di Silvio. Tutti i dichiaranti confermano infatti che, a fronte della natura sostanzialmente operativa dell'attività della struttura interna della Margherita (che peraltro ha assistito ad un certo "turn over" in virtù del quale più persone si sono succedute nel tempo), i soggetti che effettivamente e per tutta la durata dell'incarico del LUSI avevano la responsabilità della corretta tenuta delle scritture contabili si identificano esclusivamente nei due commercialisti (MONTECCHIA e SEBASTIO) che alla Margherita erano stati portati dal LUSI e che a lui rispondevano.

14. Ma vi è di più. In virtù del loro ruolo, erano ovviamente i due commercialisti MONTECCHIA e SEBASTIO a predisporre il rendiconto della Margherita. Ebbene: come si è appreso dalla relazione, ancora parziale, elaborata dai consulenti della persona offesa e di recente (in data 12 aprile 2012) depositata presso questo ufficio, le anomale scritturazioni relative all'imputazione dei bonifici TTT nelle varie voci di spesa erano funzionali a un ben preciso disegno: "spalmare" su molte diverse voci del rendiconto le uscite verso la TTT, in modo da meglio mascherare ciò che stava accadendo. Si tratta di un punto che va focalizzato con attenzione. Alla stregua della legge 157/1999 i soggetti destinatari di rimborsi elettorali per ottenere le varie quote annuali del rimborso sono tenuti a presentare un "regolare" rendiconto annuale le cui singole voci sono prefissate dall'art. 8 della L. 2/1997 (e, in dettaglio, nel Mod. A allegato alla citata legge). Per la regolarità della documentazione contabile occorrerebbe, ovviamente, che le registrazioni sui libri contabili fossero pienamente coerenti sia "a monte" (con la documentazione relativa alla spesa effettuata), sia "a valle" (con il contenuto della voce del rendiconto in cui la spesa viene "incasellata"). Nel caso dei bonifici TTT questa coerenza non solo si perde, ma si determina una divaricazione tra motivazione della spesa (nella registrazione n. 4063/2007 citata al punto n. 11 che precede era: "per addestramento e formazione per strutture complesse") ed inserimento nella voce che richiama il rendiconto (nel caso di cui sopra: "Spese di pubblicità e di propaganda"). Si tratta di una divaricazione che sta "a valle" della registrazione sul libro giornale e che ha natura diversa rispetto a quella, già segnalata, tra motivazione effettiva della spesa e sua giustificazione in contabilità. A

differenza dell'altra ha, infatti, a che fare con l'imputazione della spesa all'una o all'altra voce del rendiconto ed è funzionale alla successiva redazione dello stesso. Ebbene, questo tipo ulteriore di anomalia indica che la falsa scritturazione contabile non è funzionale solo a mascherare la vera natura della singola spesa illecita (basterebbe a tal fine la divergenza tra fatturazione ed effettivo utilizzo, vala a dire la falsità "a monte" del libro giornale). Indicare, sin dalla scritturazione nel libro giornale, una voce di rendiconto inappropriata risponde ad un'ulteriore esigenza: quella di rendere meno visibile l'anomalia di spesa determinata dalle false consulenze TTT "spalmando" i relativi importi su diverse voci del rendiconto, che, si badi, verrà predisposto solo molti mesi dopo. Il che, come è a questo punto agevole rilevare, implica un disegno preordinato che necessariamente deve essere pensato (e può esser realizzato) solo da chi sia in possesso - ad un tempo - di adeguata competenza professionale e della concreta possibilità di intervenire in modo costante e dirimente sia sulle singole registrazioni contabili, sia sul rendiconto. Solo i due commercialisti rispondono a queste caratteristiche: non il LUSI, privo delle necessarie competenze; non il personale, privo dei necessari poteri (e peraltro concretamente succedutosi nel tempo).

15. Del resto il MONTECCHIA, sentito in qualità di persona informata dei fatti in data 6 febbraio 2012, ha reso dichiarazioni parzialmente, ma inequivocabilmente, ammissive. Si tratta di dichiarazioni non pienamente utilizzabili - ai sensi dell'art. 63 c.p.p. - nei confronti del dichiarante. Non ricorre tuttavia la situazione dell'art. 63 comma 2 c.p.p., poiché l'unico elemento apparentemente idoneo a compromettere la posizione del professionista era rappresentato, al momento delle dichiarazioni, dalle affermazioni, assolutamente aspecifiche, rese nello stesso giorno (ma alcune ore prima) dal prof. Troina. Ne segue che nei confronti del LUSI e del SEBASTIO le affermazioni del MONTECCHIA sono utilizzabili. In particolare è utilizzabile quanto afferma il professionista in ordine alla sua consapevole opera di falsificazione della contabilità dietro istruzioni di LUSI e la sua ammissione di aver consegnato ai revisori, sempre su istigazione del LUSI, un elenco dei fornitori dal quale era stato maliziosamente espunto il solo fornitore TTT s.r.l.

16. Il quadro che in tal modo si delinea è quello di una **attività preordinata e sistematica** di alterazione della contabilità della Margherita, che si è protratta negli anni e che certamente è addebitabile ai due commercialisti. Del resto MONTECCHIA e SEBASTIO sono i "commercialisti di famiglia", come riferisce Emanuele Lusi (v. verbale di dichiarazioni del 29 marzo 2012). Ed in effetti risulta che lo studio cura sin dal 1999 la dichiarazione dei redditi del LUSI e, da quando vive in Italia, della PETRICONE. Che il MONTECCHIA ed il SEBASTIO siano soggetti strettamente legati al LUSI è del resto incontrovertibile: il MONTECCHIA è indicato dal LUSI quale membro del C.d.A della società editrice del quotidiano EUROPA (v. dich. Vincenzo Bianco del 20 aprile u.s.). Questa strettissima vicinanza al LUSI rende ovvia la partecipazione dello studio alle

attività strumentali all'operazione predatoria: lo studio MONTECCHIA/SEBASTIO cura anche la contabilità di TTT s.r.l. e ne redige i bilanci e, dopo l'acquisizione delle quote della Paradiso Immobiliare, anche di tale società. Di più. Il MONTECCHIA sin dal 5 giugno 2007, proprio in vista della costituzione della TTT s.r.l., viene nominato procuratore in Italia della Luigia Ltd. In tale veste partecipa in prima persona non solo alla costituzione della TTT, ma anche a tutte le assemblee dei soci. Anche sulla base di queste circostanze, che li collocano nel "cuore" della vicenda, non è difficile concludere che i due professionisti hanno rivestito un ruolo attivo e determinante nell'intera operazione, ruolo che non si è limitato alla pur essenziale falsificazione della contabilità della Margherita e dei suoi rendiconti, ma che si è esteso ad un generale supporto nelle attività collaterali necessarie al LUSI per portare a termine il suo articolato e pianificato programma delittuoso. E che, si badi, è senza dubbio oggetto di una intesa preventiva. Non pare secondario sottolineare che la Luigia conferisce un'ampia procura speciale al MONTECCHIA proprio nell'estate 2007. Ma, più in generale sono illuminanti tutte le circostanze "genetiche" dell'intera operazione: i dati relativi alla costituzione delle società che offrono infatti indicazioni convergenti con quanto emerge dalla analisi delle prime scritturazioni nelle quali - come si è illustrato prendendo a riscontro, per l'appunto, i primi assegni ed il primo bonifico - è già evidente la finalizzazione alla redazione di rendiconti alterati. Il che sta a significare una cosa sola: sin dalla sua genesi l'attività predatoria del LUSI risponde ad una pianificazione alla quale ha concorso necessariamente chi aveva le competenze necessarie ed era nello stesso tempo in grado di influire sulla redazione della contabilità e dei rendiconti della Margherita.

17. Resta da chiarire il perché. Per quale motivo i due professionisti abbiano pianificato con il LUSI un'operazione di tali proporzioni, senza apparentemente ricavarne i benefici che invece si profilavano per il tesoriere (e per la moglie). E senza la remunerazione che - per non far praticamente nulla - veniva riconosciuta al PIVA ed era stata elargita alla precedente amministratrice/"testa di legno" di TTT s.r.l., Diana FERRI, collaboratrice di studio del LUSI che, dopo aver percepito un compenso mensile di circa 1.000 euro, si merita, all'atto di abbandonare la carica, un ulteriore emolumento di 100.000,00 euro: v. Assemblea 14/9/2009. Non è difficile immaginare cosa effettivamente compensi questo "gettone".... Quanto ai commercialisti vi è senza dubbio il dato degli onorari percepiti (attorno a 100.000,00 euro/anno), francamente sproporzionati rispetto alla effettiva entità della prestazione e che si aggiungevano a quanto ricavato dalle prestazioni per TTT, per Paradiso Immobiliare e così via. Ma il fattore determinante è probabilmente diverso e riguarda, anche se in modo disomogeneo, tutti i soggetti che hanno prestato stabile e consapevole ausilio alla realizzazione dei reati pianificati dal LUSI (vale a dire almeno la PETRICONE, il PIVA e la FERRI).

La chiave interpretativa più efficace è offerta dalla stessa PETRICONE nel suo interrogatorio: "Nel 2006 Luigi diventò Senatore della Margherita ed a quel momento mi espresse la sua preoccupazione per il futuro del partito, che immaginava destinato ad una prossima estinzione. Mi disse che il suo progetto era quello di gestire i fondi della Margherita in modo del tutto autonomo" (...) D. cosa significa "gestire i fondi del partito in modo autonomo"? R. Voleva investire in immobili per alimentare il futuro della sua carriera politica e mi disse che, se la sua carriera fosse finita, il patrimonio sarebbe rimasto alla nostra famiglia". La frase evidenziata e sottolineata è assai significativa e contribuisce a spiegare anzitutto la scelta di LUSI: con la Margherita in via di liquidazione il suo futuro politico è incerto. Nello stesso tempo si trova in una posizione che gli consente di attingere praticamente senza controllo alle risorse della Margherita: la situazione ideale per assicurarsi, attraverso operazioni di auto-finanziamento, una cospicua provvista a fini strutturalmente ambigui: potenzialmente destinata sia all'arricchimento personale sia ad alimentare il suo futuro politico. In questa seconda ipotesi non è affatto da escludere che il LUSI pensasse di mettere a disposizione di qualche nuova avventura politica le somme "accantonate" (operazione che non sarebbe nuova nella storia del nostro paese), ma comunque gli era chiaro che - non disponendo di un forte radicamento elettorale né di seguito personale - il suo futuro politico avrebbe richiesto disponibilità cospicue. Si tratta di un aspetto importante: contribuisce infatti a comprendere le ragioni del coinvolgimento stabile, costante e determinante che sin dall'inizio si registra nel disegno criminoso da parte della cerchia dei collaboratori del LUSI: la moglie, i commercialisti storici (non a caso già coinvolti nelle attività politiche del LUSI), la collega di studio, il collaboratore di sempre. E' evidente che per tutte queste persone la sopravvivenza politica e addirittura i successi politici del LUSI non sono per nulla indifferenti: tutti nutrivano la ragionevole aspettativa di poter godere di vantaggi diretti ed indiretti. E la partecipazione alle attività illecite del LUSI è, per tutti costoro, la risposta naturale alle richieste del "capo". E' il clan di LUSI che si adopera per assicurargli un futuro.

18. Se questi sono i fatti, risulta più agevole la loro interpretazione ai fini della corretta qualificazione delle singole condotte. Prendiamo le mosse dal profilo più delicato. Ad avviso di questo ufficio ricorrono pienamente i caratteri del reato associativo. Gioverà una premessa "in jure". Il delitto di cui all'art. 416 c.p. ricorre quando sono integrati gli elementi della fattispecie incriminatrice, così come delineati dal legislatore e chiariti dalla giurisprudenza di legittimità. Stando, quindi, al diritto vigente, ricorre l'ipotesi associativa di cui all'art. 416 c.p. in presenza di (a) un vincolo stabile, perdurante nel tempo e desumibile anche da "facta concludentia" (quali la continuità e la frequenza dei rapporti tra i soggetti); (b) la predisposizione di mezzi, anche rudimentali, idonei alla realizzazione del programma criminoso; (c) un programma delittuoso di carattere "aperto" (il fine di "commettere più delitti" di cui alla norma); (d) la consapevolezza degli associati di far parte di un sodalizio (desumibile anche dalla concreta

disponibilità ad operare "di concerto" con gli altri membri dello stesso). Sono indicazioni che si riscontrano in una giurisprudenza estremamente copiosa e risalente (si veda, sin dal 1979, Cass. n. 6693 del 22.2.1979, Pino; principi ripetutamente e costantemente ribaditi sino alle pronunzie più recenti: per un caso per vari aspetti affine a quello di cui ci occupiamo si veda ad es. Cass n. 43656 del 25/11/2010, Bartocci)

19. Alla luce della norma e della giurisprudenza non vi è dubbio che nel caso di specie ricorrano i caratteri del reato associativo. Si dovrà invero anzitutto riconoscere che si è al cospetto di una visibile convergenza delle varie condotte verso un'unica finalità: consentire al LUSI di abusare della sua qualità di tesoriere per effettuare una sistematica spoliazione del patrimonio della Margherita Si sono inoltre evidenziati i profili in fatto che impongono di ravvisare nelle varie condotte il frutto indiscutibile di un'attività pianificata e sistematica che si è protratta per oltre cinque anni con caratteri sostanzialmente costanti e da parte della stessa cerchia di persone. **Attività che richiedeva, per la sua concreta articolazione strutturale, l'agire coordinato da parte di tutti i protagonisti, ciascuno con un ruolo abbastanza preciso e, tra l'altro, in generale non fungibile: solo il LUSI poteva disporre delle risorse della Margherita, solo i due commercialisti potevano "coprire" le sottrazioni.** Certamente fungibile è il ruolo degli altri associati, ma - indice ulteriore della stabilità del vincolo - di fatto la campagna non è praticamente variata negli anni, limitandosi il PIVA a farsi carico delle attività abbandonate dalla FERRI. Non è pertanto dubbio che ricorrano i caratteri propri della figura associativa: l'esistenza di un accordo (emerge dalla vistosa natura coordinata dell'attività e dalla pianificazione certamente anteriore alle prime sottrazioni, come peraltro emerge dalle dichiarazioni della PETRICONE) e la sua stabilità nel tempo. Il gruppo operava, inoltre, utilizzando mezzi all'uopo predisposti o, se preesistenti, devoluti pressoché integralmente agli scopi criminali perseguiti: la Luigia Ltd, la TTT s.r.l., la Paradiso Immobiliare, il conto corrente Unicredit della PETRICONE, e così via. **E non pare francamente negabile che ricorra un ulteriore fondamentale requisito: l'oggetto dell'accordo era "aperto", vale a dire che la pianificazione non era finalizzata ad una o più appropriazioni "puntuali", ma alla sistematica utilizzazione di risorse della Margherita ed alla perpetrazione degli ulteriori illeciti che si fossero manifestati necessari o utili**

Del resto emerge che l'attività delittuosa, lungi dall'essere la ragione "fondante" del sodalizio, rappresenta una finalità divenuta essenziale nell'ambito degli interessi di un gruppo preesistente: in qualche modo **l'associazione "per" delinquere è, in questo caso, un'associazione "che decide di" delinquere. Quest'ultimo è un aspetto veramente decisivo per un corretto inquadramento dell'intera vicenda: il "vincolo" preesiste alle appropriazioni ed alla curvatura criminale che ad un certo punto il Lusi impone all'intera cerchia delle persone a lui più vicine. La "squadra" è la "squadra" del LUSI. Chi si adopera è la cerchia stretta di LUSI: a loro il neosenatore fa appello**

nel 2006/2007 in vista di un interesse comune: la sua carriera politica, che in vista della programmata estinzione della Margherita necessitava di essere ridisegnata e per la quale sarebbero state preziose le risorse che dalla Margherita stessa si potevano nel frattempo drenare. Questa è la scelta del gruppo che fa riferimento a LUSI e, in attuazione di questo progetto, il gruppo opera come tale poiché per ciascuno di loro favorire il LUSI equivaleva ad assicurarsi migliori e preziose opportunità per il futuro.

20. Non è questa la sede per approfondire i caratteri penalmente illeciti di tutte le condotte germinate attorno alla ripetuta attività di appropriazione indebita che si è illustrata più sopra nelle sue linee generali.

Oltre ad una serie di violazioni di carattere fiscale, in corso di accertamento ma già agevolmente ipotizzabili, occorrerà approfondire altri aspetti. Da un lato si tratterà di chiarire i contorni - sia in fatto, sia in termini di qualificazione giuridica - di alcune condotte palesemente decettive. In particolare la falsità nella redazione dei rendiconti e le sue ricadute in termini di accesso alla fruizione dei rimborsi elettorali. In proposito si sottolinea che l'accesso alle erogazioni annuali del rimborso elettorale è stato realizzato in modo certamente fraudolento posto che tali erogazioni sono condizionate alla regolarità dei rendiconti, a tal fine (ovvero al fine di conferire un'apparenza di regolarità occultando la vera destinazione dei fondi mediante la loro "spalmatura") alterati dai due commercialisti. Per converso, alla luce degli ulteriori risultati di indagine, andrà vagliata la tenuta di alcune delle ipotesi delittuose già oggetto di iscrizione a Re.Ge. Infine occorrerà esaminare la possibile sussistenza, a carico del MONTECCHIA e del SEBASTIO, di illeciti formali riconducibili alla previsione di cui all'art. 55 comma 9 D.L.vo 231/2007 e la sussistenza, pressoché certa, di illeciti di carattere fiscale a carico di vari indagati. Certo è, comunque, che la pianificazione delle condotte distrattive si è accompagnata alla prospettazione necessaria di condotte strumentali parimenti illecite.

21. Quanto ai profili cautelari. L'entità della vicenda è devastante, non solo per l'imponente impatto economico. Il disvalore effettivo del fatto è infatti da ragguagliare anzitutto alla interferenza delle condotte in esame con principi costituzionali di primaria importanza: sono in gioco la trasparenza e la correttezza dell'attività economica dei partiti politici, formazioni privata alle quali tuttavia nelle moderne democrazie costituzionali sono assegnati compiti di carattere generale e di rilievo costituzionale. Tale aspetto è stato assai opportunamente sottolineato nel recente provvedimento con il quale l'ufficio in indirizzo ha rigettato motivatamente la richiesta di incidente probatorio avanzata dai difensori del LUSI. E questo specifico profilo di disvalore è invero misurabile anche dalle reazioni dell'intera comunità nazionale a fronte dell'emersione dei fatti oggetto del provvedimento, che hanno dato luogo anche a prese di posizione da parte delle massime istituzioni della Repubblica. Di tale disvalore non sembra viceversa adeguatamente

consapevole anzitutto il LUSI, come si evince non solo "dalle specifiche modalità e circostanze del fatto" [art. 274 lett. c) c.p.p.], modalità di cui si è dato ampiamente conto, ma altresì dalle condotte dallo stesso tenute nel periodo successivo alla scoperta dell'intera vicenda, che non possono non assumere rilievo in relazione, principalmente, al parametro di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p. Dapprima si è assistito ad una serie di dichiarazioni pubbliche di tono assai discutibile nelle quali si riferiva il contenuto di atti processuali in termini artatamente distorti, accompagnando le affermazioni con allusioni a responsabilità altrui rimaste poi senza alcun seguito. Tale atteggiamento è in effetti cessato dopo il secondo interrogatorio, nell'ambito del quale, tuttavia, il LUSI ha continuato a manifestare un'attitudine palesemente ostruzionista nei confronti delle indagini. In primo luogo ha reso dichiarazioni oggettivamente "inquinanti" sia laddove afferma di aver operato quale fiduciario di persone tuttavia non indicate, sia evocando una sorta di "patto di spartizione" tra le componenti della Margherita di cui lui sarebbe stato il garante. Dichiarazioni che, per lo meno nei termini in cui sono formulate, risultano prive di ogni plausibilità, ma che si prestano assai bene a creare attorno alle indagini un contesto confuso ed inquinato. Si aggiunga che il LUSI, pur esibendo un'apparente disponibilità a chiarire pienamente l'entità e la destinazione delle sottrazioni, continua a parlare molto di ciò che via via viene alla luce grazie alle indagini ed a tacere totalmente di ciò che non è ancora emerso (e si tratta di alcuni milioni di euro). Basti pensare, a mero titolo di esempio, che nel suo interrogatorio ha totalmente taciuto non solo il versamento non trascurabile effettuato allo chef Antonello Colonna per le spese del pranzo di nozze, ma anche l'assai più rilevante pagamento al L'ABBATE di oltre 1,3 milioni di euro (il sovrapprezzo "in nero" per l'acquisto dell'immobile di v. Monserrato) di cui si è trattato sopra. Omissione, quest'ultima, ovviamente interessata, posto che, nel contesto dell'atto, era funzionale a presentare l'acquisto come un "affare", avvalorando la fantasiosa tesi dell'intestazione fiduciaria. Sia chiaro: non si intende minimamente contestare la facoltà dell'indagato di adottare una linea difensiva improntata all'ostruzionismo, alla reticenza, alla vera e propria menzogna. Ci si limita ad evidenziare che questo atteggiamento - a differenza del mero silenzio - deve essere adeguatamente valutato ai fini del presente atto, come ben chiarito dal tenore letterale della norma. E la valutazione non può che condurre a riconoscere in tale atteggiamento complessivo un vistoso sintomo di una personalità per nulla affrancata dai fattori che hanno generato le condotte criminali accertate. Con il conseguente pericolo di reiterazione di comportamenti illeciti che - sebbene non più direttamente connessi alla posizione di tesoriere della Margherita - potrebbero senza dubbio trovare modalità diverse di sfruttamento a fini privati (in questo caso endoprocessuali e/o di agevolazione di una carriera politica) del ruolo pubblico ancora attualmente ricoperto. Si osservi che la posizione pubblica rivestita, primo motore dei delitti commessi dal LUSI, gli assicura tuttora varie forme di protezione. E

che il LUSI non ha ritenuto di abbandonarla pur a fronte dell'emersione dei gravi fatti a tutti noti, certamente connessi con tale posizione. La personalità che emerge dai fatti accertati e dalle condotte successive rende pertanto verosimile il pericolo di condotte illecite volte a massimizzare i vantaggi legati funzione pubblica ancora rivestita per conseguire analoga protezione nella prossima legislatura. Il che - si ribadisce e sottolinea - è assai poco rassicurante anche e soprattutto con riferimento alla tutela della genuinità della prova. La sua innegabile influenza sulle persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, unita alla sua palese, ancorché legittima, posizione ostruzionistica, deve infatti esser letta, in questa fase, anche alla luce della gigantesca operazione decettiva che ha accompagnando le ingenti sottrazioni. Per quanto sinora esposto ricorrono, si ribadisce, le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p., che a parere di questo ufficio sono di tale rilevanza da giustificare da sole l'adozione delle misure richieste. Ricorrono tuttavia, all'evidenza, anche i profili cautelari di cui all'art. 274 lett. b) c.p.p. L'ingente provvista accumulata in Canada e l'origine italo-canadese della moglie, che ha mantenuto oltreoceano solidi legami familiari, rappresentano fatti di estremo rilievo ai fini di assicurare che il LUSI non si sottragga alle conseguenze dei gravi reati commessi. Il riparo all'estero è, invero, nel caso di specie, particolarmente agevole ed allettante. Non solo per la presenza delle risorse cui si è fatto riferimento. Ma, anche, e forse principalmente, per l'esistenza di un solido radicamento familiare ed affettivo. Il che implica l'insussistenza, nella specie, di quelle "controspinte" che rappresentano, nella generalità dei casi, il fattore più rilevante di difficoltà per coloro che si prospettano, in astratto, l'ipotesi di sfuggire al processo penale mediante strategie imperniate sulla fuga all'estero.

Quest'ultimo aspetto è certamente dirimente per quel che concerne la necessaria adozione di adeguate cautele nei confronti della PETRICONE, il cui ruolo centrale nell'intera vicenda è indiscutibile e sostanzialmente ammesso, pur in una interpretazione fortemente riduttiva della portata dei fatti commessi. Il pericolo di fuga è, nei suoi confronti, ancor più incumbente, dato che la stessa dispone nella terra di origine di una cospicua provvista e di innegabile sostegno familiare.

Quanto ai due commercialisti, è frequentemente sottovalutato il ruolo dei professionisti che, calpestando le regole deontologiche e gli stessi precetti penali, per vantaggi economici o di altra natura rappresentano spesso i complici più preziosi dei delitti commessi in ambito economico. Nel caso del LUSI si è ampiamente illustrata, nella parte motiva, la natura infungibile e necessaria del supporto fornito dalle competenze del MOTECCHIA e del SEBASTIO. Il che connota in modo peculiare la gravità del loro comportamento e chiarisce ampiamente l'esistenza del serio pericolo che, qualora non intervengano adeguate cautele, i due professionisti infedeli possano dar luogo ad ulteriore mercimonio illecito delle loro competenze a favore del LUSI o di altri. Il pericolo di reiterazione del fatto è, in altri

termini, insito nella natura della condotta da loro posta in essere, che connota in modo particolarmente incisivo "le specifiche modalità e circostanze del fatto" anche ai fini cautelari. Si aggiunga che la consuetudine con il LUSI, l'appartenenza alla sua stretta cerchia (sono le uniche persone della Margherita che la PETRICONE indica quali abituali commensali suoi e del marito) ed il possesso di competenze specifiche suggeriscono che il sodalizio possa perpetuarsi anche con riferimento all'attività di inquinamento probatorio posta in essere dal LUSI.

CONSIDERAZIONI DEL GIUDICE

Tanto premesso in relazione alla ricostruzione indiziaria esposta dal Pubblico Ministero, e alle valutazioni in punto di qualificazione giuridica dei fatti e ragioni di cautela che se ne fanno discendere, devono rassegnarsi le seguenti autonome considerazioni, a riprova del dato - certamente tranquillizzante sul piano giurisdizionale - che un autonomo percorso logico porta a conclusioni sostanzialmente convergenti.

Appare opportuno preliminarmente significare che le operazioni poste in essere dal LUSI non rivestono immediata e diretta semplicità: al contrario, esse sono ad un tempo, sebbene chiarissime nel fine ultimo, opache e oscure; articolate e complesse; non agevolmente decifrabili, sebbene con evidenza collegate dall'unico filo conduttore del profitto patrimoniale da realizzarsi anche a costo del sacrificio indiretto di beni e valori di livello costituzionale.

Le indagini partono proprio dalla collocazione delle acquisizioni derivanti dai reati, o meglio dai reati commessi per assicurare una collocazione al denaro acquisito dall'operazione di spoglio sistematico e saccheggio dei fondi assegnati all'associazione Democrazia è Libertà - La Margherita (artt. 110; 648; 648 - bis; 648 - ter cp; art. 12 - quinquies legge nr. 356/1992).

Della difficoltà ricostruttiva sopra accennata è sintomatica la successione delle fattispecie di volta in volta richiamate nei provvedimenti di cautela reale già adottati da questo GIP: una cosa è, invero, l'ipotesi appropriativa monosoggettiva di cui all'ordinanza 17.2.2012, altra cosa è la ben più articolata serie delittuosa di cui all'ordinanza 16.3.2012, nella quale confluiscono condotte plurisoggettive molto più complesse, destinate alla realizzazione - attraverso snodi contrattuali ed operazioni bancarie - di percorsi, rectius: serie negoziali dalla causa totalmente illecita, siccome volte all'acquisizione / conservazione di profitti provenienti da reato.

Con il primo atto viene in rilievo, per il solo LUSI, l'appropriazione indebita della somma di oltre dodici milioni di euro attraverso la forma del tutto ingenua, e, nel male, comunque trasparente, del bonifico bancario.

Con il secondo atto, operata la correzione della somma oggetto dell'appropriazione contestata al LUSI (da euro 12.961.200,00 ad euro 13.579.200,00 in ragione delle emergenze investigative via via aggiornate), è contestata una gravissima sequenza, ossia, in un crescendo per certi versi parossistico, l'appropriazione di un milione d'euro per l'acquisto di un usufrutto di una villa sita in Ariccia da tale Paolo MELEGARI Paolo, poi intestata alla nipote Micol D'ANDREA; di oltre tre milioni d'euro in favore della moglie Giovanna PETRICONE; di oltre tre milioni d'euro in più tranches in favore di tale RUGGIERO Roberto per le ristrutturazioni di Capistrello e Genzano.

Tutto in un contesto di ricettazioni, riciclaggi, reimpieghi, trasferimenti fraudolenti di valori, assecondando un'imponente causale di consolidamento della proprietà delle somme sottratte attraverso l'occultamento della loro provenienza.

Sono quindi richiamate, in altri termini, condotte illecite del tutto ulteriori sul piano oggettivo e soggettivo, rispetto a quelle contestate, in un primo momento, al solo LUSI, condotte tra loro avvinte da vincolo di continuazione, e tese non solo a consentire l'appropriazione delle somme sottratte a Democrazia e Libertà, ma anche a permetterne la ricezione da parte di terzi. Condotte, quindi, che colpiscono un bene giuridico - il patrimonio - che, per i profili utilitaristici che gli sono coesenziali, appare endemicamente destinato ad esser leso in forza di disegni razionali. Condotte, tuttavia, che per la loro serialità devono dirsi compulsive (Cass. pen. sez. VI, 25.2.2012, nr. 6938), pur se meno dirette e brutali di quelle schiettamente appropriative, più sofisticate, e perciò, per certi versi più pericolose, siccome sintomatiche del farsi strada, nella mente dell'autore, della necessità, attraverso fatti di artefazione - dissimulazione, di conseguire il profitto dei gravissimi reati compiuti, fuori da qualsiasi tracciabilità dei percorsi.

Emergono, quindi, serie negoziali delittuose, tra loro strettamente concatenate, reati sequenziali non monosoggettivi: si tratta, ciò che più è grave - la plurisoggettività essendo sempre sintomo di maggior pericolosità sociale - del convergente apporto di più soggetti, diversi dal LUSI, ma a lui indefettibilmente legati da vincoli di coniugio, affinità, parentela, con la conseguenza di una temibile condizione di consapevolezza di un'attività illecita che appare processualmente ricostruita senza sbavature, che il Pubblico Ministero definisce, condivisibilmente e fondatamente, predatoria.

Si tratta, quindi, di fatti appropriativi, ma non solo di fatti appropriativi; viene in rilievo il compimento di una serie di reati tesi a collocare il denaro profitto del delitto presupposto, e ad occultarlo, ascritti ad una serie di soggetti collegati a LUSI.

Si tratta, in definitiva, riguardata la cosa nella prospettiva degli autori, di una serie di soggetti operanti a valle dell'appropriazione, all'esito della realizzazione del delitto presupposto, alcuni dei quali - la moglie, per esempio - tendono a trasmigrare dal ruolo di concorrenti nei fatti di

occultamento, a quello di cooperanti concorrenti nel (meno grave) reato presupposto, con dichiarazioni delle quali vi è traccia nell'odierno orientamento dell'organo inquirente, e delle quali meglio si dirà (capi A.3 e B.3 dell'odierna imputazione).

Emergono comportamenti che rivelano un accentuato dinamismo illecito: il riflesso dell'allarmante continuità dei fatti, della loro non arginabile reiterazione, è un'applicazione non irrilevante, del principio di fluidità dell'imputazione, fluidità ancor più accentuata nella prima fase delle indagini, nella quale si collocano abitualmente i provvedimenti disposti per eliminare la disponibilità di una res che, ex se, appare prodotto o profitto del reato, ovvero bene idoneo ad aggravare le conseguenze del reato stesso.

Non è questione di disamine dottorali del mutamento del capo di imputazione, ma di analisi di ciò di cui il mutamento stesso deve dirsi sintomatico: viene in altri termini in rilievo la sistematicità di condotte illecite sempre più pericolose, al punto da legittimare l'adozione in via d'urgenza di un provvedimento di sequestro immobiliare Il dato si riflette nei provvedimenti del Giudice, che lo registrano, lo fotografano ravvisando in esso l'in sé legittimante, il quid fondante dell'intervento cautelare. La necessità dell'acquisizione reale è rappresentata dall'organo dell'accusa come talmente accentuata da consentire l'adozione in via d'urgenza di un provvedimento che ha ad oggetto non già beni volatili, ma addirittura un compendio immobiliare. E di tale provvedimento è disposta la convalida nella consapevolezza di non compiere inammissibili forzature, ma di consentire sia posto argine ad una dispersione che non è rischio teorico, ma concreta eventualità di epilogo.

Appartiene, infatti, all'esperienza quotidiana di chi si occupa di riciclaggio o di disponibilità di somme di provenienza illecita l'estrema disinvoltura negli impieghi, nelle dismissioni, negli investimenti di chi si trovi titolare di beni o di valori di illecita provenienza: è la tipica materia di versamenti a società che promettono mirabolanti rendimenti, cui il denaro viene versato a fiumi, nell'indifferenza che è propria di chi non lo ha guadagnato, e per nascondere la provenienza delittuosa o semplicemente sottrarlo al prelievo fiscale. In un contesto di questo tipo, non era fuor di luogo immaginare vendite a prezzi stracciati, comunque idonee a consentire un guadagno superiore alle proprie originarie disponibilità: se anche le proprietà di Capistrello venissero svendute, esse avrebbero consentito comunque un guadagno maggiore del valore originariamente appartenente al LUSI, risultando inimmaginabile, in una località come Capistrello, secondo i valori correnti di mercato, una ristrutturazione per quasi tre milioni di euro, ed essendo, infatti, la ristrutturazione stessa stata realizzata integralmente con denaro di illecita provenienza. Ancora, ove si fosse pervenuti ad un contratto per la cessione dell'usufrutto della villa di Ariccia, nessun pregiudizio sarebbe derivato al LUSI dalla sottovalutazione economica del diritto in questione, dal momento che egli non lo ha pagato con fondi propri, ma se lo è ritrovato grazie al versamento di assegni liberi provenienti dal conto BNL 7595, ossia, in definitiva, da finanziamenti di Stato del tutto illecitamente dirottati.

Dalla collocazione del denaro e dei beni, via via proseguendo in un iter accertativo irto di difficoltà, e non segnato, checché voglia sostenersi, da alcuna credibile collaborazione, il Pubblico Ministero è pervenuto motivatamente al reato presupposto, ossia all'appropriazione indebita pluriaggravata, nei suoi profili oggettivi reali, che consentono di ritenere le prime vaghissime concessioni fatte dal LUSI, motivate solo dall'esigenza di definire la vicenda processuale in forma, più che deflattiva, dichiaratamente utilitaristica, con il minor danno e il massimo profitto, ancora una volta sul piano patrimoniale.

Il fatto è devastante, sia per entità, che per articolate modalità realizzative.

L'indagine conosce una svolta dopo l'interrogatorio, reso da LUSI al Pubblico Ministero di Roma in data 27.3.2012.

Non è un caso che nell'esposizione delle ragioni di cautela l'atto risulti più volte richiamato per significare "contegni francamente ostruzionistici", dal momento che l'intangibilità del nemo tenetur se detegere non è scalfita dai rilievi che l'organo inquirente compie, all'atto della richiesta della misura cautelare, e che sono legittimati da contegni dell'indagato assolutamente incompatibili con la volontà di affrancarsi dal sistema di appartenenza.

La tipologia dei reati tesi alla collocazione del denaro e al reimpiego dei beni - tutti gravissimi: artt. 648; 648-bis; 648-ter cp; 12-quinquies D.L. nr. 306/1992 - nel ricorso delle altre condizioni di legge, ossia della sproporzione tra i redditi dichiarati e gli acquisti effettuati, **era già stata posta a fondamento, su sollecitazione del Pubblico Ministero, di un sequestro ex art 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, nr. 306,** convertito con modifiche nella legge 7 agosto 1992, nr. 356, recante modifiche urgenti al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

Era stato, quindi, azionato un istituto destinato ad operare per reati tassativamente indicati, il cui solo richiamo evoca - nella prassi - orditi stabili e plurisoggettivi, non estemporanee iniziative individuali, ma situazioni di grave allarme e compromissione di valori fondanti della vita della collettività. In una parola fatti associativi.

Altro, però, è avvertire l'oggettività sottostante di contesti criminosi organizzati, altro dimostrarne l'esistenza: le prime emergenze acquisite sono materia ambigua, scivolosa, oscura, che gli stessi inquirenti hanno avvertito di dover maneggiare con cautela, nella consapevolezza della loro sguisciante variabilità.

Il Pubblico Ministero - che, nell'intangibile autonomia costituzionale che gli compete, è dominus dell'iniziativa cautelare - ha atteso di completare un mosaico complesso, nel quale si confondevano luci ed ombre, e dovevano di conseguenza compiersi analitici e minuziosi percorsi accertativi su acquisizioni opache, informi, confuse, per pervenire ad una spendibile chiarificazione della verità processuale.

Il dato certo, in un primo momento, è che i fatti di riciclaggio o reimpiego o trasferimento fraudolento di valori ascritti a PETRICONE Francesco Giuseppe; in un primo momento PETRICONE Giovanna e a D'ANDREA Micol sono valsi a consentire il conseguimento di illeciti flussi di denaro ad un solo soggetto, ossia al LUSI.

Ed è in effetti LUSI, il vero beneficiario finale del denaro in quanto tale, rimanendo gli altri soggetti coinvolti nel contesto associativo oggi disvelato - PETRICONE; SEBASTIO; MONTECCHIA; PIVA; FERRI - fruitori di vantaggi indiretti e secondari rispetto all'immediata acquisizione, da parte di lui, dei profitti dei reati. E' lui che, secondo il dichiarato della moglie, deciderà delle somme percepite, lui che stabilirà se, come, quando utilizzarle anche al fine di proseguire nell'attività politica, come meglio si vedrà, in questo caso con indiretto e sequenziale beneficio per i suoi cooperanti.

In sintesi LUSI si pone - con la gigantesca appropriazione indebita operata in danno della Margherita - al centro tra un gruppo associato che preesiste all'appropriazione stessa e coopera alla sua realizzazione, ed altri soggetti, parzialmente diversi, che, a valle, imiegano e occultano le somme sottratte.

Di tali condotte emerge agli atti la prova.

I benefici derivati al gruppo ponente capo al LUSI costituiscono un movente non scardinabile, una causale ferrea di un agire ragionato e stabile, in una comunità strutturata.

L'entità del reato appropriativo presupposto implica un'imponente serie di concorsuali attività, intuibilmente necessarie per l'illecita sottrazione di una somma così importante, all'interno di una struttura complessa - nella quale, almeno su un piano astratto, devono immaginarsi operanti rigorosi controlli.

La continuità delle condotte tese al perseguimento dello scopo di destinare il denaro sottratto anche al reperimento di nuovi orizzonti politici del LUSI, cui il gruppo pone capo, emerge, come segnalato dal Pubblico Ministero, dalla valorizzazione delle dichiarazioni rese da PETRICONE Giovanna.

Il denaro viene utilmente impiegato in immobili, o conti esteri, per evitarne, almeno in parte, la dispersione, e consentire la coltivazione di prospettive future che costituiscono il collante del gruppo associato.

Alle premesse seguono conseguenze naturali.

Gli esiti dell'investigazione escono dal piano dell'indistinta intuizione e della congettura logica, per approdare a quello dell'ampia dimostrazione indiziaria della sussistenza del sodalizio, secondo una sequenza nitida: dai reati tesi all'impiego dei profitti, al reato appropriativo; dal reato appropriativo all'associazione per delinquere.

La quale non è una cornice intellettuale, un utile passepartout con cui circondare ogni fattispecie omologa ascritta a soggetti concorrenti nel

reato: è un sistema di vita, una condotta sintomatica di una strutturazione inclusiva di ogni illecito strumentale alla realizzazione dei fini del sodalizio, è una costante insuperabilmente indicativa di rischio endemico di reiterazione del reato.

Specularmente, ad essa risultano di necessità ontologicamente consustanziali plurime condotte illecite, già accertate o da accertarsi: essa significa condotte anche atipiche, in sé non penalmente vietate, ma qualificate dal perseguimento del fine dell'organizzazione; illeciti anche solo civili; inadempimenti; appropriazioni; decezioni; flussi di denaro di illecita provenienza; spoliazione organizzata dell'associazione amministrata, con lesione degli interessi dei soci; dissipazione; distrazione; e, infine, nella specie, compromissione dei controlli propri delle strutture parlamentari, che la legge demanda agli organi costituzionali al più alto livello.

Il fatto non è frutto di un'estemporanea risoluzione criminosa, ma si inserisce in una logica esistenziale, che non consente soluzioni quietistiche o conciliative sul piano cautelare; rientra pacificamente tra i reati di cui all'art. 13, legge nr. 201/1991, che richiama apparati organizzativi strutturati ai quali risultano riconducibili le attività criminose di volta in volta ricostruite.

Il normotipo di cui all'art 416 c.p. si sostanzia in un sodalizio, rectius: in un'organizzazione connotata dalla predisposizione, sia pur rudimentale, di mezzi soggettivi ed oggettivi idonei a realizzare un programma criminoso comune.

Deve sul punto preliminarmente affrontarsi, e risolversi senz'altro positivamente, il tema della concreta configurabilità della fattispecie associativa in ambiti comportamentali, in rapporti normati da contratti (con i commercialisti, con i collaboratori, con i soci di studio), ossia da atti in sé tipici, ma connotati - almeno in parte qua - da oggetti del tutto illeciti, e tesi al perseguimento di vertiginosi profitti economici.

La risposta non può che essere affermativa, non bastando certo una veste giuridica formale per legittimare rapporti tesi all'illecito.

La soluzione è agevolata dalla possibile atipicità in sé di contegni, che, come sopra anticipato, sono qualificati dai fini: "la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere e' a forma libera, nel senso che il comportamento del compartecipe puo' realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale, ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo."

La lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice si verifica in forma ampia, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione, con la conseguenza che la condotta puo' risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse ed indipendenti da una formale atto di inserimento nel sodalizio, essere giustificata da vincoli - nella specie contrattuali - di mera apparenza.

La peculiarità oggettiva del contesto e delle azioni ricostruite fa sì che l'elemento oggettivo, perda, o meglio, possa perdere la sua dimensione limitata, schiettamente concreta e palpabile, per divenire concepibile, ed ipotizzabile, con il ricorso a condotte seriali, anche tra soggetti che

possono anche sfuggire ad ogni contatto immediato, ad una precisa consapevolezza delle altrui condotte, frutto, magari, come nel caso di specie, di cognizioni più evolute, non perdendo, tuttavia, l'ordito derivante dall'esecuzione di un unitario disegno criminoso.

Anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, le massime della Corte di legittimità consentirebbero di ravvisare l'associazione per delinquere nell'ipotesi fattuale testé delineata.

Ed invero "in tema di associazione per delinquere, al fine di accertare se l'autore di taluno dei delitti inquadrabili nel programma criminoso sia anche legato al vincolo associativo criminale, e' necessario verificare l'affectio societatis, e cioè, la di lui consapevolezza, desumibile anche da fatti concludenti, di aver assunto siffatto vincolo, che non necessariamente deve essere indeterminato nel tempo, purché permanga al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi criminosi in modo da costituire, per la sua funzione propulsiva della criminalità, un'attentato all'ordine pubblico": così Cass. Sez. L. seni. 1.2.1991, n. 1332, rv. 186294. Ed ancora: "la costituzione di una associazione per delinquere non si verifica nel momento e nel luogo in cui interviene il semplice accordo tra i compartecipi, ma in quelli della costituzione di una organizzazione permanente e quindi del concerto di intenti tra gli associati (così ricollegando il momento consumativo del reato alla consapevolezza soggettiva dell'elaborazione comune di una struttura organizzativa che implichi un minimum di mantenimento della situazione antiggiuridica, e quindi di pericolo per l'ordine pubblico, Cass. Sez. VI, sent. 11.4.1990, n. 5349, rv. 184911).

La consapevolezza del vincolo, nei termini appena accennati può prescindere dalla reciproca conoscenza diretta, che, peraltro, nel caso di specie non manca, e tradursi nella cosciente condivisione del metodo per il compimento di una serie indeterminata di reati.

Nel senso ora detto, e per dimostrare la coniugabilità del reato associativo per come ricostruito dalla giurisprudenza, con la peculiare situazione fattuale oggi esplorata, risulta rilevante anche la massima secondo cui "il dolo del delitto di partecipazione, semplice o qualificata, ad una associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare il contributo richiesto dalla norma incriminatrice ma nella consapevolezza anche di partecipare e contribuire attivamente con esso alla vita di una associazione, nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà fanno convergere i loro contributi come parte di un tutto alla realizzazione di un programma comune.

Tanto premesso in ordine all'insidiosità e problematica lesività delle condotte accertate, deve evidenziarsi che la vicenda presenta aspetti di sicura gravità, sia per l'entità del dissesto accertato, sia per la particolare natura degli interessi in gioco.

Non l'entità delle sottrazioni, e neanche la natura delle somme acquisite, derivanti dalla pubblica erogazione, hanno in sintesi costituito remora alla realizzazione dei fatti in contestazione.

LUSI risulta da un lato capo dell'associazione, e, quindi, ovviamente collegato in forma stabile ai soggetti che hanno concorsualmente realizzato con lui l'appropriazione indebita (PETRICONE Giovanna; MONTECCHIA Mario; SEBASTIO Giovanni; FERRI Diana; PIVA Paolo), dall'altro, raccordato con i soggetti che hanno cooperato al successivo occultamento del denaro (PETRICONE Giovanna, secondo le prime emergenze; PETRICONE Francesco Giuseppe; D'ANDREA Micol)

L'intera gestione economica di "Democrazia e Libertà" è stata sotto la sua diretta competenza e responsabilità, limitandosi il controllo del comitato di tesoreria dell'associazione ad un mero ruolo di autorizzazione delle spese superiori a 150.000 euro, ed essendo limitata ad aspetti sostanzialmente formali la funzione di verifica dei revisori dei conti. Il polmone economico della gestione di "Democrazia e Libertà - La Margherita" è rappresentato da un conto corrente bancario, identificato dal n. 7975 dell'Agenzia del Senato della B.N.L. S.p.A. Unica persona fisica delegata in via generale ad operare su tale conto è stata, sino alle sue dimissioni dalla carica di Tesoriere, il sen. LUSI, ed è in tale conto corrente che sono confluiti, nel quinquennio 2007/2011 rimborsi elettorali per almeno € 79.663.669,01

Lo spoglio è stato operato dal LUSI in un quadro associativo, e non poteva essere diversamente, attesa l'entità delle somme e l'intuibile necessarietà di complicità interne, anche tecniche. Quadro associativo che non si identifica nel partito, ma che ha operato in danno del partito.

La questione è trattata senza sbavature, in forma insuperabilmente chiara dal Pubblico Ministero.

Sul conto 7975 BNL Senato, intestato a La Margherita sono stati prelevati fondi per **1.300.000,00 euro** in favore di RUGGIERI Mauro (RUGGIERI Mario s.r.l.) per ristrutturazioni immobiliari fatturate; fondi per circa **2.000.000, 00 euro**, e poi per ulteriori **1.281.000,00 euro**, sino a pervenire a **3.281.000,00 euro** di cui **1.600.000,00 euro** poi bonificati in Canada, previo integrale deposito sul c/c 29479410 Unicredit intestato a PETRICONE Giovanna; fondi per **13.579.200,00 euro** in novanta tranches di 150.000,00 euro in favore del c/c 10879585 intestato a T.T.T. s.r.l., nell'integrale disponibilità di LUIGIA ltd, società canadese; fondi per **2.700.000,00 euro** con assegni liberi a cifra tonda consegnati in nero a RUGGIERI Mauro (RUGGIERI Mario s.r.l.) per ristrutturazioni immobiliari non fatturate a via Monserrato e a Genzano; fondi per **1.355.000,00 euro** da consegnarsi quale contropartita parziale in nero a L'ABBATE Mauro alienante dell'immobile in via Monserrato; fondi per **1.000.000, 00 euro** quale contropartita dell'acquisto dell'usufrutto di una villa in Ariccia da tale MELEGARI Paolo.

LUIGIA ltd - società canadese di proprietà LUSI Luigi e PETRICONE Giovanna - ha acquisito come socio unico TTT srl, società di diritto

italiano amministrata all'epoca della costituzione da FERRI Diana, collega di studio del LUSI.

Le risorse della TTT s.r.l. sono state utilizzate in sostanza in favore del medesimo LUSI o di suoi familiari.

Oltre agli importi versati al fisco, infatti, la provvista del conto intestato a TTT s.r.l. è stata destinata essenzialmente all'acquisto di un immobile del valore di circa **3.500.000,00 euro** a Roma (attico e superattico in v. Monserrato n. 24), attualmente nella disponibilità del LUSI, e all'acquisizione delle quote di altra società, la Paradiso Immobiliare s.r.l. con amministratore, ancora una volta, FERRI Diana.

L'immobile di via Monserrato 24 è stato pagato con prezzo così distinto: versamenti iniziali da parte della TTT S.r.l. per **euro 557.851,00** (n. 3 assegni circolari e n. 1 assegno bancario tratti su un c.c. acceso presso UNICREDIT S.p.a. intestato alla stessa TTT S.r.l.); accollo di un mutuo residuo di **1.642.148,62 euro** concesso da INTESA SAN PAOLO S.p.a. da parte della TTT S.r.l.; consegna al precedente proprietario (l'ABBATE Giuseppe) di assegni tratti sul più volte citato conto n. 7975 dell'Agenzia del Senato della B.N.L. S.p.A. per un ammontare totale di **1.355.000,00 euro**.

Paradiso Immobiliare, finanziata sempre da TTT srl a più riprese, ha a sua volta acquistato e ristrutturato un'importante villa a Genzano, in via Mazzini n. 10, ove attualmente vive la famiglia del sen. LUSI.

 Sono poi voci di colore, sulle quali il Pubblico Ministero, in soprappiù, nemmeno si sofferma, se non per elencarle: **600.000,00 euro** concessi in prestito ad alcuni conoscenti da PETRICONE Giovanna; **320.000,00 euro** per l'acquisto di box; oltre **30.000,00 euro** per il pagamento di prestazioni professionali allo chef Antonello Colonna in occasione del matrimonio LUSI/PETRICONE.

Le sottrazioni sistematiche, lo spoglio si collocano non solo in un lungo arco temporale, ma anche in un contesto ragionato e professionale: ciò che dimostra gli sfondi associativi nei quali sono confluiti più attitudini, più talenti professionali, più indiscutibili abilità.

Il Pubblico Ministero, per dimostrare il suo assunto, fa ricorso a dati e cognizioni di tecnica gestionale e bilancistica.

Le attività ricostruite sono articolate ed evolute : **sono state create ad arte più società**, la LUGIA ltd, in Canada; la controllata TTT srl, di diritto italiano; la Paradiso Immobiliare s.r.l., ancora italiana, nel controllo totalitario di TTT srl; sono stati **destinati all'attività illecita vari conti correnti sostanzialmente "dedicati"**; sono state **emesse fatture per operazioni inesistenti.**

Soprattutto è stata **sistematicamente alterata la contabilità della Margherita**, sono stati **ingannati i revisori dei conti** e sono stati **redatti rendiconti sulle spese del partito** (previsti dalla L. 2 del 1997, art. 8 e Modello all'Allegato A della stessa legge, così come richiamati dall'art. 1 comma 8 della L. 157/1999) **radicalmente infedeli e mendaci.**

A riprova della sistematica falsificazione delle scritture contabili (si veda lo scritto dei revisori dei conti nella loro relazione depositata al PM in data 3 febbraio 2012) il Pubblico Ministero segnala, a mero titolo di esempio, i primi assegni dati al RUGGIERI per la ristrutturazione degli immobili di Capistrello e il primo bonifico effettuato a favore di TTT.

E' un racconto interessante che vale la pena di ripercorrere, poiche non lascia spazio a dubbi e riscontra documentalmente l'organizzazione, cosa rara ed inusitata in relazione al tipo di reato, tradizionale terreno elettivo della più labile prova storica.

Gli assegni 2129671557 e 2129671573 sono stati tratti in data 15 marzo 2007 sul conto della Margherita BNL 7595 ed incassati da RUGGIERI Mauro in pagamento parziale (ed "in nero") della ristrutturazione (nota U.I.F. prot. UF201200000000148094 del 20.02.2012).

Nella contabilità (libro giornale) le uscite corrispondenti ai due assegni sono riportate rispettivamente alle registrazioni n. 1357/2007 e 1302/2007 con le causali "trasferta personale dipendente e collaboratori".

Esse sono, ovviamente, prive, nell'allegazione, di ogni documentazione sottostante, ciò che è agevole e naturale complemento della natura astratta del mezzo di pagamento.

Il primo bonifico in favore di TTT srl, disposto in data 2 agosto 2007, ha caratteristiche ancora più peculiari, ed è ancora più sintomatico della volontà di alterazione: il percorso seguito è più articolato, e può inquadrarsi meglio dal momento che - a differenza dell'assegno - il bonifico deve indicare una causale.

Con riguardo ad esso, quindi, si colgono **non mere indicazioni di causali arbitrarie già nel libro giornale - come per l'assegno - ma causali ulteriormente alterate in sede di redazione del rendiconto, col fine di creare confusione sul terreno delle imputazioni di spesa.**

La registrazione 4063/2007 fa riferimento alla fattura n. 1 della TTT s.r.l., la cui causale è indicata in libro giornale sotto la formula: "per addestramento e formazione per strutture complesse".

Il pagamento è poi inserito nel rendiconto alla voce "Spese di pubblicità e di propaganda", il che, come vedremo, è circostanza ulteriormente rilevante.

Le anomale scritturazioni relative all'imputazione dei bonifici TTT nelle varie voci di spesa erano funzionali a un ben preciso disegno: "spalmare" su molte diverse voci del rendiconto le uscite verso la TTT, in modo da meglio mascherare ciò che stava accadendo.

Si tratta di un punto che va focalizzato con attenzione, siccome palesemente strumentale a disegni decettivi. Alla stregua della legge 157/1999 i soggetti destinatari di rimborsi elettorali per ottenere le varie quote annuali del rimborso sono tenuti a presentare non la giustificazione delle singole uscite, nominatim, ma un "regolare" rendiconto annuale le cui singole voci sono prefissate dall'art. 8 della L. 2/1997 (e, in dettaglio, nel Mod. A allegato alla citata legge).

Per la perfetta regolarità della documentazione contabile occorrerebbe, ovviamente, che le registrazioni sui libri contabili fossero pienamente coerenti sia "a monte" (con la documentazione relativa alla spesa effettuata), sia "a valle" (con il contenuto della voce del rendiconto in cui la spesa viene "incasellata").

Ma quel che conta davvero ai fini ingannatori delle Atorità preposte al controllo è il rendiconto.

Nel caso dei bonifici TTT può cogliersi una divaricazione tra motivazione della spesa (nella registrazione n. 4063/2007 era: "per addestramento e formazione per strutture complesse") ed inserimento nella voce che la richiama nel rendiconto (nel caso di cui sopra era "Spese di pubblicità e di propaganda").

Si tratta di **una divaricazione che sta "a valle" della registrazione sul libro giornale**, che ha natura diversa rispetto a quella, già segnalata, tra motivazione effettiva della spesa e sua giustificazione in contabilità.

A differenza dell'altra **ha, infatti, a che fare con l'imputazione della spesa all'una o all'altra voce del rendiconto** ed è funzionale alla successiva redazione dello stesso. Ebbene, questo tipo ulteriore di anomalia indica che la falsa scritturazione contabile non è funzionale solo a mascherare la vera natura della singola spesa illecita (basterebbe a tal fine la divergenza tra fatturazione ed effettivo utilizzo, vala a dire la falsità "a monte" del libro giornale). Indicare **una voce di rendiconto inappropriata risponde ad un'ulteriore esigenza: quella di rendere meno visibile l'anomalia di spesa determinata dalle false consulenze TTT "spalmando" i relativi importi su diverse voci del rendiconto, che, si badi, verrà predisposto solo molti mesi dopo.**

E tutto questo, come è a questo punto agevole rilevare, **implica un disegno preordinato che necessariamente deve essere pensato (e può esser realizzato) solo da chi sia in possesso - ad un tempo - di adeguata competenza professionale e della concreta possibilità di intervenire in modo costante e dirimente sia sulle singole registrazioni contabili, sia sul rendiconto.** Solo i due commercialisti rispondono a queste caratteristiche: non il LUSI, privo delle necessarie competenze; non il personale, privo dei necessari poteri. Oltretutto i commercialisti MONTECCHIA e SEBASTIO alla Margherita erano stati portati dal LUSI e a lui rispondevano.

Del resto il MONTECCHIA, sentito in qualità di persona informata dei fatti in data 6 febbraio 2012, ha reso dichiarazioni parzialmente, ma inequivocabilmente, ammissive, anche utilizzabili ex art. 63, comma II cpp nei confronti del LUSI e del SEBASTIO.

E' quindi utilizzabile quanto afferma il professionista in ordine alla sua consapevole opera di falsificazione della contabilità dietro istruzioni di LUSI e la sua ammissione di aver consegnato ai revisori, sempre su istigazione del LUSI, un elenco dei fornitori dal quale era

stato maliziosamente espunto il solo fornitore TTT s.r.l.

Il quadro che in tal modo si delinea è quello di una attività preordinata e sistematica di MONTECCHIA e SEBASTIO ("i commercialisti di famiglia", come riferisce Emanuele LUSI, s.i.t. 29 marzo 2012).

MONTECCHIA è indicato dal LUSI quale membro del C.d.A della società editrice del quotidiano EUROPA (s.i.t. Vincenzo BIANCO 20 aprile u.s.); lo studio MONTECCHIA/SEBASTIO cura anche la contabilità di TTT s.r.l. e ne redige i bilanci.

Di più. Il MONTECCHIA sin dal 5 giugno 2007, proprio in vista della costituzione della TTT s.r.l., viene nominato procuratore in Italia della Luigia Ltd.

Anche sulla base di queste circostanze, che li collocano nel "cuore" della vicenda, non è difficile concludere che i due professionisti hanno rivestito un ruolo attivo e determinante nell'intera operazione, ruolo che non si è limitato alla pur essenziale falsificazione della contabilità della Margherita e dei suoi rendiconti, ma che si è esteso ad un generale supporto nelle attività collaterali necessarie al LUSI per portare a termine il suo articolato e pianificato programma delittuoso.

E che, si badi, è senza dubbio oggetto di una intesa preventiva, secondo una pianificazione alla quale ha concorso necessariamente chi aveva le competenze necessarie ed era nello stesso tempo in grado di influire sulla redazione della contabilità e dei rendiconti della Margherita.

Il punto sono le motivazioni dei due professionisti.

Per concorrere con LUSI in un'operazione di tali proporzioni, senza apparentemente ricavarne i benefici che invece si profilavano per il tesoriere (e per la moglie), senza la remunerazione che - per non far praticamente nulla - veniva riconosciuta al PIVA; senza l'emolumento finale di 100.000,00 euro corrisposto alla FERRI, collaboratrice di studio del LUSI, all'atto di lasciare l'incarico di amministratrice/"testa di legno" di TTT s.r.l. occorre dei moventi.

Non basta il richiamo agli onorari percepiti (attorno a 100.000,00 euro/anno), pur francamente sproporzionati rispetto alla effettiva entità della prestazione e che si aggiungevano a quanto ricavato dalle prestazioni per TTT s.r.l., per Paradiso Immobiliare s.r.l. e così via. Ciò in relazione al giro d'affari professionale dei due, che intuibilmente li poneva al riparo da proposte pericolose.

Il fattore determinante è probabilmente diverso e riguarda, anche se in modo disomogeneo, tutti i soggetti che hanno prestato stabile e consapevole ausilio alla realizzazione dei reati pianificati dal LUSI (quindi anche la PETRICONE, il PIVA e la FERRI).

Secondo il Pubblico Ministero la chiave interpretativa più efficace è offerta dalla stessa PETRICONE nel suo interrogatorio: "Nel 2006 Luigi

diventò Senatore della Margherita ed a quel momento mi espresse la sua preoccupazione per il futuro del partito, che immaginava destinato ad una prossima estinzione. Mi disse che il suo progetto era quello di gestire i fondi della Margherita in modo del tutto autonomo" (...) D. cosa significa "gestire i fondi del partito in modo autonomo"? R. **Voleva investire in immobili per alimentare il futuro della sua carriera politica** e mi disse che, se la sua carriera fosse finita, il patrimonio sarebbe rimasto alla nostra famiglia".

E' così spiegata la scelta di LUSI: con la Margherita in via di liquidazione il suo futuro politico è incerto. Nello stesso tempo si trova in una posizione che gli consente di attingere praticamente senza controllo alle risorse della Margherita: **la situazione ideale per assicurarsi, attraverso operazioni di auto-finanziamento, una cospicua provvista a fini strutturalmente ambigui, potenzialmente destinata sia all'arricchimento personale sia ad alimentare il suo futuro politico.**

Scrive sul punto testualmente il Pubblico Ministero: **"è solo in tal modo che si comprende il coinvolgimento stabile, costante e determinante che sin dall'inizio si registra nel disegno criminoso da parte della cerchia dei collaboratori del LUSI: la moglie, i commercialisti storici (non a caso già coinvolti nelle attività politiche del LUSI), la collega di studio, il collaboratore di sempre. E' evidente che per tutte queste persone la sopravvivenza politica e addirittura i successi politici del LUSI non sono per nulla indifferenti: tutti nutrivano la ragionevole aspettativa di poter godere di vantaggi diretti ed indiretti. E la partecipazione alle attività illecite del LUSI è, per tutti costoro, la risposta naturale alle richieste del "capo". E' il clan di LUSI che si adopera per assicurargli un futuro."**

Gli argomenti sono convincenti, hanno una precisa concatenazione logica e coerente, un chiaro radicamento nei dati fattuali acquisiti. Il quadro accertativo è enormemente innovato rispetto alle prime emergenze: dall'occultamento delle somme profitto di reato, operata con i parenti dal LUSI; all'entità via via precisata dell'appropriazione indebita; all'associazione posta in essere per realizzare quell'appropriazione - oltre che una serie di reati, fiscali e di decezione che fatalmente emergeranno, nel prosieguo degli accertamenti.

Si colgono delle sfumature di diversificazione, sicchè, ad esempio, dopo le dichiarazioni rese al PM, la PETRICONE trasmigrerebbe nel più agevole ruolo di concorrente nel reato presupposto (punti A.3. e B.3 dell'odierna imputazione, ma la questione non è cristallizzata).

La reiterazione sistematica di illeciti resta il perno della vicenda, ma **oggi può dirsi fondatamente - alla luce di emergenze processuali - che le ipotesi verificatesi segnalino una costante, cioè una struttura,** e la differenza, per quanto riguarda le decisioni del Giudice cautelare, è tutto.

Il contesto illuminato dall'inchiesta è importante, forse clamoroso. E questo non già per l'entità delle somme coinvolte, dal momento che il denaro è un misuratore, ma non il misuratore di ogni cosa.

Il soggetto in danno del quale si sono compiuti i reati in contestazione è **un partito politico**, ossia un'associazione non riconosciuta. Rimossa la cortina tecnicistica della definizione iure civili, corretta ma riduttiva, o, quanto meno, non esaustiva, deve porsi in adeguata evidenza che il beneficiario è un soggetto giuridico avente un rilievo non solo pubblicistico, ma costituzionale.

Il profilo definitorio esatto non è solo quello che pone richiamo al codice civile: il testo da consultare è la Carta costituzionale, nella quale i partiti politici sono disegnati come realtà essenziali per la vita dello Stato.

E' stato, infatti, per il tramite della loro eliminazione che si sono abbattute le garanzie pluralistiche coesistenziali all'ordinamento liberale e si è creato lo Stato fascista, dichiaratamente antiparlamentare: si pensi alle leggi nr. 2029/1925 e nr. 2037/1925, soppressive delle libertà associative, e, non casualmente, dei partiti stessi; si pensi, ancora, all'incorporazione del partito unico nello Stato totalitario imperfetto, operata per tramite della trasformazione del Gran Consiglio del Fascismo in organo costituzionale, con il compito di coordinare "tutte le attività del regime" (art. 1, legge 2693/1928), e alla creazione del partito unico ("il PNF è il partito unico del Regime e ha personalità giuridica": art. 11, r.d. nr. 513/1938).

La manomissione del pluralismo dei partiti è, sul piano ontologico, l'anticamera della svolta totalitaria.

Sul piano degli eventi storico - giuridici, è stata lo snodo fondante del regime fascista, mentre il successivo abbattimento del sistema dittatoriale è passato, all'opposto, attraverso la valorizzazione costituzionale dei partiti, strutture fisiologiche della democrazia parlamentare.

E' proprio la Costituzione, infatti, all'art. 49, a configurare espressamente i partiti come strumenti attraverso i quali "i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale"; è anche attraverso di loro che, nel disegno della Carta, si realizza in concreto il principio angolare della sovranità popolare (art. 1 Cost.)

Ed è proprio in ragione di questa centralità che si è previsto per legge un imponente sistema di finanziamento, ciò che, all'evidenza, dà la misura delle condotte in contestazione, che di quelle risorse si sono approfittate.

Non è compito del Giudice penale stabilire se la normativa sia adeguata, se possa modificarsi: è legge dello Stato, e al Giudice spetta di applicarla, anche cogliendo, come doveroso, la valutazione di centralità dei beni di dialettica, confronto, partecipazione, per la cui valorizzazione sono stati previsti stanziamenti così importanti.

Un'interpretazione che non voglia essere riduttiva, o peggio ottusa, deve cogliere ed adeguatamente valorizzare, anche al fine di cogliere il reale

disvalore dei fatti oggi in contestazione, il dato obbiettivo e non controvertibile che i conferimenti sono stati previsti proprio in ragione - c'è da sottolineare - del rango costituzionale degli interessi coinvolti, e che tali interessi sono stati calpestati, con le sottrazioni oggi in contestazione.

Orbene, le somme in parola - che dovevano perseguire fini del livello appena detto, e la cui erogazione era circondata per legge da una procedimentalizzazione che si voleva coinvolgesse le più alte cariche dello Stato - sono state utilizzate, invece, da LUSI o dai suoi familiari, attraverso meccanismi di artefazione - dissimulazione, per l'acquisto di un immobile del valore di circa 2 milioni di euro a Roma, per un'importante villa a Genzano, per una ristrutturazione a Capistrello; per un usufrutto di una villa in Ariccia; per il conto PETRICONE in ragione di 3.281.000 euro e quant'altro.

Somme, in sintesi, per le quali si prevedeva, nel senso sopra chiarito, una destinazione capace di influire sul modello costituzionale dello Stato sono state trattate per fini privati con attenta elusione ed obliterazione della normativa antiriciclaggio; con prelievo per contanti in inusuale quantità; con ricorsività di titoli dagli importi artificialmente omogenei.

Ed è in questo contrasto stridente, tra la finalità pubblicistica e costituzionale che le somme stesse avrebbero dovuto consentire ai loro beneficiari; tra le ragioni di istituto, tese a consentire un'effettiva dialettica della democrazia, e la destinazione che il denaro ha in concreto avuto, che risiede quel senso di maleolente corruzione del costume, difficile a personalizzarsi immediatamente in responsabilità individuali, che rende complessa la lettura dell'intera vicenda.

I fatti ipotizzati non sono gravi, sono gravissimi, connotati da un'opacità idonea ad incidere sull'effettività di precise garanzie costituzionali. Esistono valori non suscettibili di quantificazione monetaria, esposti a lesione dalle condotte accertate, tutte connotate da un accentuato cinismo, da una sistematica riserva mentale del principale attore, cioè LUSI, nei confronti delle persone con le quali operava.

Insomma, un'attività di vero e proprio saccheggio a fini privati delle casse del partito, ma non solo un'attività di saccheggio. Piuttosto una consapevole, programmatica indifferenza dell'indagato per i fini cui quel denaro doveva esser destinato, per la garanzia di effettività di strumenti essenziali per la dialettica politica, e ciò ad onta del ruolo parlamentare ricoperto, con profili finanche paradossali.

oooooooooooo

Emergono con chiarezza quelle ragioni di cautela che il Pubblico Ministero invoca a sostegno della restrizione della libertà personale.

In primis, per il LUSI, che è il soggetto che imprime al suo gruppo - che preesiste al delitto appropriativo - la curvatura criminale che segna la svolta dei fatti.

Egli non pare adeguatamente consapevole del grave disvalore delle sue

condotte, come si evince non solo "dalle specifiche modalità e circostanze del fatto" [art. 274 lett. c) c.p.p.], modalità di cui si è dato ampiamente conto.

Ma sono anche i contegni successivi a disorientare ed allarmare.

LUSI ha reso una serie di dichiarazioni pubbliche di tono assai discutibile nelle quali riferiva il contenuto di atti processuali in termini artatamente distorti, accompagnando le affermazioni con allusioni a responsabilità altrui rimaste poi senza alcun seguito. Alcune dichiarazioni - rese off the record ad un giornalista di "Servizio pubblico" - siano o non siano state carpite, sono comunque collocate in un contesto soggettivo, quello del colloquio con un giornalista, che rendeva la divulgazione epilogo fisiologico.

Ed in questo contesto LUSI ha usato termini francamente intimidatori, che lasciano stupefatti, soprattutto ove si ponga attenzione alla circostanza che i suoi riferimenti attenevano a rapporti snodatisi in contesti istituzionali e parlamentari ("...questa partita è molto più grande....questa partita fa saltare il centrosinistra....c'è poco da discutere, nessuno è interessato a che io parli...quando su di me uscirà ulteriore merda che servirà a screditarmi definitivamente non ci sarà più una domanda da porsi...io eseguo ciò che mi veniva detto, evidentemente per loro ero affidabile...")

Le dichiarazioni sono molto gravi.

LUSI era ben consapevole di essere - al momento in cui parlava - al centro di uno scandalo: nel circuito mediatico, egli non era più il tesoriere di un partito, ma l'autore di uno spoglio sistematico dei fondi di quel partito.

Dirsi autore - in quel contesto - di versamenti ad altri parlamentari significava trascinare con sé altri soggetti, privi di un reale diritto di difesa, perché privi di una compiuta contestazione; aveva una portata devastante, e creava, per ciò solo, un alone di sospetto sugli esponenti politici nominati, laddove LUSI ha mai saputo indicare quali ville; quali conti all'estero; quali appartamenti; quali usufrutti; quali ristrutturazioni immobiliari; quali pranzi di nozze i parlamentari da lui citati avessero realizzato con i soldi del partito.

Si badi bene: LUSI non ha parlato circostanziatamente e dettagliatamente nelle sedi proprie, dinanzi al Pubblico Ministero, ma ha lanciato messaggi e avvertimenti per il tramite dei giornalisti, strumentalizzandone la funzione: ed è tutt'altra cosa.

Tale atteggiamento è in effetti cessato dopo il secondo interrogatorio, nell'ambito del quale, tuttavia, il LUSI è apparso assai poco credibile.

Dall'atto emergono prospettazioni di responsabilità di terzi rimaste senza alcun seguito, e perciò non autodifensive, ma inquinanti: egli ha affermato di aver acquisito gli immobili quale fiduciario di persone tuttavia non indicate, ha evocato una sorta di "patto di spartizione" tra le componenti della Margherita di cui lui sarebbe stato il garante.

Tali dichiarazioni che, per lo meno nei termini in cui sono formulate, risultano prive di ogni plausibilità, si prestano tuttavia assai bene a creare attorno alle indagini un contesto confuso ed inquinato. Si prestano,

in una parola, ad allarmare.

A tal riguardo il Pubblico Ministero aggiunge: "... il LUSI, pur esibendo un'apparente disponibilità a chiarire pienamente l'entità e la destinazione delle sottrazioni, continua a parlare molto di ciò che via via viene alla luce grazie alle indagini ed a tacere totalmente di ciò che non è ancora emerso (e si tratta di alcuni milioni di euro). Basti pensare, a mero titolo di esempio, che nel suo interrogatorio ha totalmente taciuto non solo il versamento non trascurabile effettuato allo chef Antonello COLONNA per le spese del pranzo di nozze, ma anche l'assai più rilevante pagamento al L'ABBATE di oltre 1,3 milioni di euro (il sovrapprezzo "in nero" per l'acquisto dell'immobile di v. Monserrato) di cui si è trattato sopra. Omissione, quest'ultima, ovviamente interessata, posto che, nel contesto dell'atto, era funzionale a presentare l'acquisto come un "affare", avvalorando la fantasiosa tesi dell'intestazione fiduciaria."

Premesso che i diritti dell'imputato nel corso dell'interrogatorio sono sacri, deve tuttavia rimarcarsi che essi non si estendono anche alla facoltà di accusare infondatamente terzi (si veda il tema dell'intestazione fiduciaria degli immobili con soggetti interni al partito, di cui non ha inteso fare i nomi, o dei patti di spartizione, rimasti anch'essi privi di protagonisti), e di inquinare il percorso investigativo.

Peraltro, anche le dichiarazioni non etero-accusatorie, ma semplicemente menzognere o omissive - perfettamente lecite - restano vistoso sintomo di una personalità per nulla affrancata dai fattori che hanno generato le condotte criminali accertate.

Infine, l'inegabile influenza di LUSI sulle persone coinvolte a vario titolo nella vicenda, unita alla sua palese, ancorché legittima, posizione ostruzionistica, deve i esser letta, in questa fase, anche alla luce della gigantesca operazione decettiva che ha accompagnato le ingenti sottrazioni.

Vi è evidente ricorrenza delle ragioni cautelari di cui all'art 274, lett. A); vi è pericolo di reiterazione di comportamenti illeciti che - sebbene non più direttamente connessi alla posizione di tesoriere della Margherita - potrebbero senza dubbio trovare modalità diverse di sfruttamento a fini privati (in questo caso endoprocessuali e/o di agevolazione di una carriera politica) del ruolo pubblico ancora attualmente ricoperto. La personalità che emerge dai fatti accertati e dalle condotte successive rende verosimile il pericolo di condotte illecite volte a massimizzare i vantaggi legati funzione pubblica ancora rivestita.

La collocazione pubblica del LUSI è assai poco rassicurante anche e soprattutto con riferimento alla tutela della genuinità della prova.

Perfino il potere di ricerca della prova del Giudice - sollecitato formalmente dallo stesso LUSI - è tuttavia rimasto paralizzato da riferimenti che egli ha compiuto allegando dati di cui poteva percepire la plausibilità in ragione del ruolo partitico ricoperto.

Dopo aver chiesto con istanza di incidente probatorio 3.4.2012 "la verifica tecnica della documentazione contabile dell'Associazione Democrazia e Libertà - La Margherita per poter accertare la corrispondenza dei flussi finanziari sub c/c 7975 con le appostazioni e registrazioni nei bilanci e

nelle altre scritture contabili obbligatorie per gli anni che vanno dal 2007 al 2001.... e delle carte di credito aziendali collegate al predetto conto", il LUSI ha allegato in data 16.4.2012 "un attuale pericolo di manipolazione dei dati informatici, relativi al sistema software di pertinenza della Margherita.....sistema che sarebbe proprio quello dal quale sarebbero stati estrapolati gli elementi di rilevazione tecnica riportati in relazione dagli stessi consulenti" (fl. 2 nota integrativa)

L'istanza istruttoria diveniva in tal modo inammissibile, risultando compromessa l'identificazione dello stesso oggetto della prova, che comunque avrebbe finito con il riguardare materiali oggetto di una qualche opera di inquinamento. E il sospetto dell'esistenza di dati inquinati è stato ancora una volta insinuato all'interno del processo.

Quanto alla PETRICONE, si è già detto della sua attività di collaborazione con il marito. Si è già detto che gran parte dei fondi sottratti sono stati inoltrati in Canada, suo paese d'origine, sicchè non può negarsi una sua interessata influenza nei fatti in contestazione. Si è già detto del suo interesse per investimenti immobiliari in Canada.

Agevole per lei spendere il ruolo coniugale, a limitare i danni, ma non vi è chi non veda che le sue stesse dichiarazioni ammissive si inseriscono in un contesto volto a ridimensionare - e non di poco - la sua partecipazione ai fatti: si accennava sopra che ella sembra trasmigrare, ma la situazione non è cristallizzata dalla fattispecie di riciclaggio a quella di concorso nel reato presupposto.

Ricorrono, poi, all'evidenza, anche i profili cautelari di cui all'art. 274 lett. b) c.p.p. L'ingente provvista accumulata in Canada e l'origine italo-canadese della PETRICONE, che ha mantenuto oltreoceano solidi legami familiari, rappresentano fatti di estremo rilievo che coinvolgono lo stesso LUSI. Il riparo all'estero è, invero, nel caso di specie, particolarmente agevole ed allettante. Non solo per la presenza delle risorse cui si è fatto riferimento. Ma, anche, e forse principalmente, per l'esistenza di un solido radicamento familiare ed affettivo. Il che implica l'insussistenza, nella specie, di quelle "controspinte" che rappresentano, nella generalità dei casi, il fattore più rilevante di difficoltà per coloro che si prospettano, in astratto, l'ipotesi di sfuggire al processo penale mediante strategie imperniate sulla fuga all'estero.

Quest'ultimo aspetto è certamente dirimente per quel che concerne la necessaria adozione di adeguate cautele nei confronti della PETRICONE, il cui ruolo centrale nell'intera vicenda è indiscutibile e sostanzialmente ammesso, pur in una interpretazione fortemente riduttiva della portata dei fatti commessi. Il pericolo di fuga è, nei suoi confronti, ancor più incumbente, dato che la stessa dispone nella terra di origine di una cospicua provvista e di innegabile sostegno familiare. Esiste un'imponente motivazione alla fuga, essendoci capitali accumulati nel paese straniero di appartenenza.

Quanto ai due commercialisti, è frequentemente sottovalutato il ruolo dei professionisti che, calpestando le regole deontologiche e gli stessi precetti penali, per vantaggi economici o di altra natura rappresentano spesso i complici più preziosi dei delitti commessi in ambito economico. Nel caso del LUSI si è ampiamente illustrata, nella parte motiva, la natura

infungibile e necessaria del supporto fornito dalle competenze del MOTECCIA e del SEBASTIO. Il che connota in modo peculiare la gravità del loro comportamento e chiarisce ampiamente l'esistenza del serio pericolo che, qualora non intervengano adeguate cautele, i due professionisti infedeli possano dar luogo ad ulteriore mercimonio illecito delle loro competenze a favore del LUSI o di altri. Il pericolo di reiterazione del fatto è, in altri termini, insito nella natura della condotta da loro posta in essere, che connota in modo particolarmente incisivo "le specifiche modalità e circostanze del fatto" anche ai fini cautelari. Si aggiunga che la consuetudine con il LUSI, l'appartenenza alla sua stretta cerchia (sono le uniche persone della Margherita che la PETRICONE indica quali abituali commensali suoi e del marito) ed il possesso di competenze specifiche suggeriscono che il sodalizio possa perpetuarsi anche con riferimento all'attività di inquinamento probatorio posta in essere dal LUSI.

Quanto sopra premesso, in punto di ricostruzione indiziaria, qualificazione giuridica dei fatti, sussistenza delle ragioni di cautela, la richiesta del Pubblico Ministero è accolta, in relazione al capo A) della formulata imputazione, nei termini di cui al dispositivo, restando all'organo dell'esecuzione ovviamente demandata l'acquisizione dell'autorizzazioni necessarie per le garanzie coesenziali alla posizione di parlamentare del LUSI.

P. Q. M.

1. **ORDINA** agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di procedere alla cattura di :

LUSI Luigi, nato a Roma il 25.11.1961, res. Genzano di Roma, via Mazzini, 8

e di tradurlo presso la Casa Circondariale di Regina Coeli per ivi restare a disposizione di questo Giudice;

2. **APPLICA** la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di :

PETRICONE Giovanna, nata in Canada il 5.3.1966, res. Genzano di Roma, via Fratelli Roselli, 4;

MONTECCHIA Mario, nato il 17.10.1948 a Caserta, res. A Roma, via Alamanno Morelli, 13;

SEBASTIO Giovanni, nato l'1.6.1966 a Taranto, res. Taranto via Pitagora, 67;

3. F A ' D I V I E T O A S S O L U T O a PETRICONE Giovanna;
MONTECCHIA Mario; SEBASTIO Giovanni di allontanarsi dal luogo
prescelto per gli arresti domiciliari o di comunicare con estranei non
conviventi;
4. M A N D A alla PG territorialmente competente per plurimi controlli
sui soggetti sottoposti a restrizione domiciliare;
5. O R D I N A la trasmissione della presente ordinanza al Pubblico
Ministero in sede - che ha richiesto la misura - per l'esecuzione ex
art 92 disp. att. c.p.p., e per quant'altro di competenza.

Roma, 2 maggio 2012

Il Giudice di Pace
Cristina De Vita



IL GIP
dr. Simonetta ALESSANDRO

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name dr. Simonetta ALESSANDRO.